



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi

**Rapporto della Repubblica Federale di Germania
sul secondo rapporto di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi
protocolli in conformità alla decisione VII/4 della VII Conferenza delle Alpi
Rapporto Nazionale aggiornato nel quadro della seconda procedura di verifica in
conformità alla decisione B2 della X Conferenza delle Alpi**

aggiornamento: giugno 2009

Questionario

**Modello standardizzato destinato alle Parti contraenti quale base per la
redazione dei loro rapporti periodici in conformità
alla decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi**

Indice

Istruzioni per la compilazione del questionario	1
Abbreviazioni	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto.....	3
PARTE 1: PARTE GENERALE	5
A Informazioni generali	6
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi.....	10
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura	10
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale	14
III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria	18
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo	21
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia.....	23
VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore protezione della natura e della tutela del paesaggio.....	26
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna.....	30
VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane	32
IX Art. 2 comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore turismo e attività del tempo libero	35
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti	38
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia	42
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti	45
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei relativi protocolli di attuazione	47
D Domande integrative.....	61
PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	62
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	62
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo del 16.10.1998).....	74
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio (protocollo del 20.12.1994).....	91
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)	111
E Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996).....	121
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998).....	131
G Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000).....	145

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima vanno evitati commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, però, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. Qualora incontriate difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere nel miglior modo possibile. Potrete poi annotare, nella rubrica “Spazio per eventuali ulteriori osservazioni”, le difficoltà che avete incontrato.

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro il più completo possibile dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel presente questionario si basano essenzialmente su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano gli obblighi delle Parti contraenti che si evincono dalla Convenzione delle Alpi e dai relativi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali dalla Parte contraente che compila il questionario vanno segnalate come tali nelle risposte al questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o allo spazio alpino ubicato nel suo territorio, dove per spazio alpino si intende il campo d'applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario viene definita “Paese”. Per ragioni di semplicità si è rinunciato ad utilizzare una denominazione specifica per la Comunità Europea. Ai fini del presente questionario la denominazione “Paese” si applica per analogia anche alla Comunità Europea.

Abbreviazioni

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	Repubblica Federale di Germania
-----------------------------	---------------------------------

Indicate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza nucleare Ufficio KI II 3 11055 Berlino
Nome e funzione della persona responsabile	RDir'in (Responsabile Amministrazione governativa) Signora Silvia Reppe Focal point Germania Convenzione delle Alpi
Indirizzo postale	D – 11055 Berlino Germania
Telefono	+49 1888 305 2374
Fax	+49 1888 305 3701
Indirizzo e-mail	silvia.reppe@bmu.bund.de

Firma della persona responsabile dell'inoltro del rapporto	 (Focal point Germania Convenzione delle Alpi)
Data dell'inoltro del rapporto	01.09.2009

Indicate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).

Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza nucleare; Ministero federale dei trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo urbano; Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori; Ministero federale dell'economia e della tecnologia; Stato libero di Baviera (Ministero bavarese per l'ambiente e la salute; Ministero bavarese dell'interno; Ministero bavarese dell'alimentazione, dell'agricoltura e della silvicoltura; Ministero bavarese dell'economia, delle infrastrutture, dei trasporti e della tecnologia; Ministero bavarese per l'istruzione e gli affari culturali; Ministero bavarese della scienza, della ricerca e dell'arte; Uffici del circondario del territorio contemplato dalla Convenzione, Ente bavarese per la statistica e l'elaborazione dati)

Parte 1: parte generale

Nota: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di adozione o approvazione) e la data dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 1° gennaio 2003)

Nome del Protocollo	Ratificato ¹ il	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Difesa del suolo	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Protezione della natura	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Agricoltura di montagna	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Foreste montane	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Turismo	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Trasporti	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo energia	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Composizione delle controversie	12 luglio 2002	19 dicembre 2002

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

--

¹ oppure adottato o approvato.

² oppure adottati o approvati.

A Informazioni generali

1. Qual è la quota (in %) dello spazio alpino sulla superficie totale del vostro Paese? 11.151,58 km ²	3,12 %
--	--------

2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nello spazio alpino?	41.566 milioni € (2007)
---	-------------------------------

3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo dello spazio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	1,71 % (2007)
---	------------------

4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?
<p>Con l'entrata in vigore della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli si ha a disposizione un sistema convergente, unitario, giuridicamente vincolante per tutto lo spazio alpino. Si promuove una mentalità integrata nella cooperazione transfrontaliera. Su questa base si sono intensificati negli ultimi anni gli sforzi per cooperare con gli altri Paesi aderenti alla Convenzione delle Alpi nelle diverse discipline e per condurre un intenso scambio di esperienze. Inoltre le esperienze positive del processo delle Alpi hanno fatto in modo che la Germania si impegnasse assieme ad altre Parti contraenti della Convenzione delle Alpi nell'ambito di Partenariati montani internazionali in altre regioni montane (Carpazi, Caucaso, Asia centrale).</p>

5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne attuano gli obblighi)?			
Sì		No	X

Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali vengono prese tali decisioni e citate qualche esempio.

Gli obblighi dei Protocolli in D vengono attuati dalle norme giuridiche nazionali (a livello federale e del Land della Baviera). Nell'agosto del 2007, a livello federale e del Land della Baviera, è stato pubblicato, in maniera concertata, il manuale per l'applicazione della Convenzione delle Alpi "Condizioni quadro, linee guida e proposte orientate alla pratica per un'attuazione giuridica della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli attuativi".

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e quali progetti ci sono per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Di seguito potete riportare anche altre attività generali che sono connesse alla Convenzione delle Alpi ma che vanno al di là degli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

- Attiva cooperazione negli organi della Convenzione delle Alpi da parte dello Stato federale e dello Stato libero di Baviera, in particolare in tutti i gruppi di lavoro e in tutte le piattaforme
- Guida della Piattaforma "Rete Ecologica" (da novembre 2006 a marzo 2009: 80.000 euro)
- Elaborazione concertata, a livello federale e del Land della Baviera, del manuale per l'applicazione della Convenzione delle Alpi "Condizioni quadro, linee guida e proposte orientate alla pratica per un'attuazione giuridica della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli attuativi", nell'agosto del 2007
- Organizzazione e finanziamento del workshop "Turismo ecologico nelle Alpi" nel quadro del gruppo di lavoro "Trasporti" (giugno 2008 a Bonn)
- Finanziamento di progetti di ricerca a supporto del Gruppo di lavoro "Obiettivi ambientali e indicatori" nel periodo compreso tra il 1998 e il 2004 (618.000 euro) nonché della Piattaforma "Rete Ecologica" nel periodo compreso tra il 2007 e il 2008 (23.000 euro)
- Attività di sensibilizzazione del grande pubblico (redazione di brochure sulla Convenzione delle Alpi, tra l'altro Segnali alpini 2; serie di manifestazioni "Forum montano 2004" a Monaco di Baviera); pubblicazione a cura del Ministero federale per

l'ambiente "Cambiamenti climatici nelle Alpi" del 2007).

- L'acqua e la gestione delle risorse idriche (seconda Relazione sullo Stato delle Alpi – Acqua). Copresidenza del gruppo di esperti insieme all'Austria. Organizzazione e finanziamento della conferenza internazionale "Water Balance in the Alps" (Monaco di Baviera, 30-31 ottobre 2008; 20.000 euro)
- Supporto finanziario di attività della rete dei comuni "Alleanza nelle Alpi" e delle città alpine di Bad Reichenhall e Sonthofen.
- Partecipazione a livello federale e del Land della Baviera a diversi progetti INTERREG III B, tra cui Via Alpina e DIAMONT (vedi anche 1 C, domanda 12), ClimChAlp
- Intensificazione della cooperazione con i Paesi alpini nel settore dei pericoli naturali nelle Alpi (tra gli altri il progetto DIS-ALP, AdaptAlp e la cooperazione nella piattaforma "Pericoli naturali" e "Acqua", e nella società di ricerca Interpraevent)
- Promozione di progetti relativi al turismo compatibile con la natura; accordi ambientali con associazioni sportive; incremento delle piste ciclabili verso l'Austria
- Promozione del potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone nei centri turistici, in particolare anche dell'acquisto di veicoli a basso tasso di emissioni nocive.
- Esecuzione di progetti transfrontalieri di protezione della natura
- Supporto di progetti della Rete Alpina delle Aree Protette e della cooperazione nella Rete delle Aree Protette nei Carpati
(dal 2006 al 2009; 90.000 euro)
- Promozione delle attività per la creazione di una Rete Ecologica nelle Alpi
- Finanziamento di progetti nell'ambito dei Partenariati montani internazionali con le regioni montane del Caucaso e dell'Asia centrale insieme ad altri Paesi aderenti, in particolare per il potenziamento delle reti dei comuni montani secondo il modello della rete dei comuni "Alleanza nelle Alpi" (dal 2006 al 2009; 150.000 euro)
- Finanziamento di un'esperta nazionale presso la Commissione Europea, Bruxelles, insieme all'Austria (dal 2003 al 2006).
- Promozione della cooperazione intercomunale nei progetti di sviluppo rurale integrato (ILE)

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera a della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l’identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l’ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

I rispettivi programmi scolastici delle scuole nello Stato libero di Baviera contengono “ancoraggi” e riferimenti interdisciplinari agli obiettivi citati nella Convenzione delle Alpi (CA). Per il corpo insegnante di tutti i tipi di scuole esiste la possibilità di attuare durante le lezioni scolastiche le peculiarità della CA.

- Legge bavarese sulla protezione dei beni culturali: (DSchG) – La legge non è stata varata specificatamente in attuazione della Convenzione delle Alpi, ma serve tuttavia alla tutela dei valori culturali della popolazione alpina.
- Per il resto, in campo culturale non sono necessarie delle particolari norme giuridiche per attuare gli obiettivi della Convenzione delle Alpi. Invece in questo settore sono decisivi i contributi per il mantenimento delle tradizioni già esistenti nonché la promozione di progetti e accordi delle regioni alpine in tal senso. Tali contributi o la promozione di progetti avvengono nell’ambito dell’ordinamento giuridico in vigore. Non sono necessarie leggi promulgate unicamente al fine di attuare gli obiettivi dell’art. 2, comma 2, lettera A della CA, e, nell’interesse di un avanzamento della deregolamentazione e sburocratizzazione statale, non sono neppure desiderate.

2. Quali misure vengono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l’identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

Gran parte delle misure a favore della promozione dell'identità culturale e sociale della popolazione residente nelle Alpi vengono decise a livello comunale nell'ambito della cura delle tradizioni locali.

Inoltre anche nei circondari esiste una serie di progetti nello spirito della Convenzione delle Alpi. A titolo esemplificativo si citano i seguenti progetti:

- Cooperazione nell'ambito delle **Euroregioni** in campo culturale
- **Dichiarazione di Tegernsee** (accordo tra i circondari confinanti di Bad Tölz-Wolfratshausen e Miesbach nonché l'ufficio distrettuale di Schwaz nel Tirolo, a favore della cooperazione anche in campo culturale)
- **Adesione e promozione di associazioni che si occupano delle tradizioni locali** (ad esempio nelle associazioni "Bauernhausmuseum Amerang" (Museo della casa rurale di Amerang); "Musiksommer zwischen Inn und Salzach" (Estate musicale tra l'Inn e Salzach) per la promozione di compositori della zona austriaco-bavarese delle Alpi; associazioni regionali a supporto di costumi tradizionali, tradizioni e usanze, scuole di musica, unione dei gruppi musicali dell'Alta e Bassa Baviera, e Associazione promotrice della lingua e dei dialetti bavaresi.)

Esempi di interventi dei circondari:

- Concorsi fra le scuole elementari, medie e superiori sulle conoscenze in merito alla cultura, geografia e civiltà della regione
- Nomina, a livello circondariale, dei responsabili per la cura delle tradizioni locali e della musica popolare locale
- Gestione e cura della biblioteca del circondario specializzata in storia regionale e storia dell'alpinismo
- Ricca raccolta di incisioni e cartoline storiche relative alla regione e alla cultura regionale
- Premi per la cultura e per la promozione della cultura

Promozione di progetti come

- Festival del cinema di Oberstdorf - Kleinwalsertal (biennale, proiezione di film storici di montagna)
- Seminario scientifico: "Strade storiche del sale dal Tirolo attraverso l'Algovia fino al Lago di Costanza"
- "Algovia – Außerfern – Kleinwalsertal – Bregenzer Wald – Dizionario dell'Euroregione

Via Salina”

- Programma INTERREG III B - Spazio Alpino: VIA CLAUDIA AUGUSTA, sviluppo regionale lungo gli “itinerari storici”; in Germania, da Donauwörth a Füssen

Progetti attuali nell’ambito di Popolazione e cultura:

- Ampliamento dell’archivio delle Alpi del Club alpino tedesco, che è stato creato nel marzo del 2008

Progetti della Bayerische Staatsbibliothek (Biblioteca Nazionale Bavarese):

- “Monumenti romani di pietra nella zona di confine tra Baviera e Austria”.
Il progetto è stato finanziato con fondi Interreg III A.
- “Literaturhaus Allgäu (casa della Letteratura Algovia) a Immenstadt:
Tramite la centrale delle biblioteche pubbliche (un reparto della Biblioteca Nazionale Bavarese) la Biblioteca Nazionale Bavarese ha partecipato al restauro e alla ristrutturazione di un edificio soggetto a vincolo di tutela storico-artistica da destinarsi alla “Literaturhaus Allgäu” (casa della letteratura Algovia) con forum per manifestazioni e biblioteca comunale a Immenstadt.
- È stato inoltre promosso l’ampliamento di una collezione speciale sulla cultura, geografia e civiltà della regione.
- C’è inoltre un’intensa cooperazione (progetti e corsi di formazione comuni) fra le biblioteche pubbliche nell'Euroregione Salisburgo - Berchtesgadener Land – Traunstein, alla quale prende parte anche la centrale delle biblioteche pubbliche.
- La centrale delle biblioteche pubbliche coopera strettamente con la centrale delle biblioteche pubbliche di Austria e Alto Adige.

3. Quali misure vengono adottate al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l’ambiente?

Tra essi si citano in particolare ingenti interventi nel campo della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (vedi 1 B II e 2 A) e della promozione economica regionale (vedi 1 B IX e 2 F).

Si citano inoltre:

- Incentivazione finanziaria dell'agricoltura di montagna a cura dello Stato bavarese, dei circondari e dei comuni
- Realizzazione di perizie sul turismo compatibile con l'ambiente e rispettiva incentivazione
- Delimitazione della parte meridionale del circondario Berchtesgadener Land come riserva della biosfera
- Misure di protezione contro i pericoli naturali nelle Alpi per insediamenti, attività commerciali e infrastrutture
- Informazione della popolazione sui pericoli naturali (ad es. servizio informazioni sui pericoli naturali nelle Alpi - IAN“ <http://www.lfu.bayern.de/wasser/fachinformationen/ian/index.htm> e servizio informazioni sulle zone con pericolo di alluvione in Baviera – IÜG, www.bayern.de/LFW/iug e servizio prevenzione valanghe <http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/>)
- Delimitazione di zone alluvionali, indicazione delle aree minacciate

4. Quali misure vengono adottate al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

Assistenza e impulso allo scambio di scolari e studenti, partenariati tra le scuole, cooperazione nell'ambito di programmi didattici dell'UE. Nell'anno scolastico 2007/2008 ad es. oltre 700 partenariati e contatti tra scuole con sede nella zona contemplata dalla CA. Trattamento di problemi alpini nei programmi scolastici

Manifestazioni di associazioni turistiche

Brochure, ecc. di associazioni che intendono accrescere la comprensione dei turisti per la natura e le condizioni di vita

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera b della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione territoriale – al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti”.

Nell'ambito della politica di sviluppo rurale integrato, denominata “ILE” (Integrierte ländliche Entwicklung), la Germania e lo Stato libero di Baviera promuovono la cooperazione intercomunale nelle regioni rurali. I comuni, sulla base di un inventario e di un'analisi sistematica, elaborano strategie di sviluppo comuni relativamente a campi d'azione intercomunali e interdisciplinari in una regione (ad es. ILE Achental, circondario Traunstein) e realizzano progetti. Nell'ambito delle alleanze comunali vengono elaborate attività concertate, ad es. per lo sviluppo interno, per lo sviluppo demografico, per la tutela del clima, per la protezione dalle piene e per l'utilizzazione parsimoniosa del terreno.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Legge federale sull'assetto territoriale (ROG)
- Legge bavarese sulla pianificazione territoriale (BayLPIG)
- Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP)
- Piani regionali 16, 17, 18
- Consigli della Commissione tedesco-austriaca per il coordinamento transfrontaliero dell'assetto territoriale dei comuni/della pianificazione urbanistica in zone vicine al

confine di Stato comune

2. Vengono stabilite indicazioni per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o per lo sviluppo sostenibile?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se la risposta è no, spiegate allora in che modo si procede. Se sì, riportate degli esempi.

- Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP)
- Piano regionale 18 riguardante l'effetto transfrontaliero di Salisburgo, come maggiore centro della zona

3. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono i seguenti punti?	Sì	No
--	----	----

Ampio chiarimento e valutazione degli interessi di uso del territorio	X	
---	----------	--

Pianificazione integrata e a lungo termine	X	
--	----------	--

Armonizzazione delle misure conseguenti	X	
---	----------	--

Se sì, come vengono presi in considerazione questi aspetti?

Nell'ambito di delimitazioni precise, nei piani regionali si armonizzano fra di loro i diritti d'uso. In tal modo nasce una pianificazione integrata a livello regionale.

Il coordinamento delle singole misure e progetti avviene mediante valutazioni dei singoli casi dal punto di vista della pianificazione territoriale in forma di procedura di assetto territoriale (ROV).

4. Nelle zone di confine viene armonizzata la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello statale.

Coordinamento nell'ambito della definizione di programmi e piani mediante procedure di consultazione

- Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) = a livello di Land
- Piani regionali = a livello regionale

A livello delle Euroregioni coordinamento volontario, in parte anche a livello comunale.

5. Esistono programmi specifici nel territorio alpino per la protezione dai rischi naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?

Sì

No

Se sì, quali?

Zona ricreativa delle Alpi (= piano delle Alpi) come parte del Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP), B V 1.8.2

- Programma di risanamento delle foreste di protezione nelle Alpi
- Strategia "Protezione sostenibile dalle piene in Baviera" (inclusa sistemazione dei torrenti)
- Progetto GEORISK – Monitoraggio per il riconoscimento tempestivo delle situazioni di rischio
- "Informationssystem Alpine Naturgefahren" (IAN) (servizio informazioni sui pericoli naturali nelle Alpi)
- Progetti per una protezione transfrontaliera dalle piene del Saalach

a questo proposito vedi anche Parte 2 B, domande 24-28 e 2 E, domande 6-9 e 22

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Programma INTERREG III B - Spazio Alpino

Priorità 1: “Promozione dello Spazio Alpino quale spazio economico e abitativo attraente e competitivo, nell’ambito di uno sviluppo spaziale policentrico dell’Unione Europea”. A titolo d’esempio si citano i progetti:

- QUALIMA: “Quality of Life improvement by supporting public and private services in the rural areas of the Alps”
- LEXALP “Legal Language Harmonisation System for Environment and Spatial Planning in the Multilingual Alps”
- MARS “Monitoring the Alpine Regions’ Sustainability”

Priorità 3: “Saggia gestione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale; promozione dell’ambiente e prevenzione dei disastri naturali.” Cooperazione nel settore dei rischi naturali

- **ClimChAlp** – “Climate change, impacts and adaptation strategies in the Alpine Space”

Cooperazione territoriale europea nello Spazio Alpino 2007-2013 (INTERREG IV B)

Priorità 1: Competitività e attrazione dello Spazio Alpino

- **INNOCITÉ** – “How to improve competitiveness of small-medium cities under the influence of alpine great urban centres.”

Priorità 3: Ambiente e prevenzione dei rischi

- **CLISP** – “Climate Change Adaptation by Spatial Planning in the Alpine Space”

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell’ambito dei progetti del Programma INTERREG III B e IV B - Spazio Alpino.

III Art. 2, comma 2, lettera c della CA – Obblighi generali nell’ambito della salvaguardia della qualità dell’aria

Secondo l’art. 2, comma 2, lettera c della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera c della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Euro 6 – Norme relative ai gas di scarico al fine di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli (Regolamenti UE),
- Introduzione di un pedaggio per autocarri sulla base delle emissioni inquinanti, dal 1° gennaio 2009 ampia ripartizione dei pedaggi a seconda della classe di emissione (Legge sul pedaggio autostradale, Regolamento sull’importo del pedaggio, Regolamento sul pedaggio degli autocarri, Regolamento sull’introduzione di un pedaggio commisurato alla distanza percorsa),
- Direttiva tecnica per il mantenimento dell’aria pulita (TA Luft 2002) con i valori limite per le emissioni di impianti, in particolare anche i requisiti di vecchi impianti (scadenza generale per il risanamento: 30.10.2007),
- Decreto relativo ai grandi impianti di combustione e agli impianti con turbina a gas (13° BImSchV),
- Decreto relativo agli impianti di combustione di piccole e medie dimensioni (1° BImSchV),
- Limitazione delle emissioni di solventi negli impianti (31° BImSchV) nonché limitazione del contenuto di solventi in pitture e vernici dei prodotti (ChemVOCFarbV),
- Ricircolo dei vapori degli idrocarburi alle stazioni di servizio durante il rifornimento di carburante dell’auto nonché per ridurre le perdite durante lo stoccaggio e il travaso di benzina (20° BImSchV), sorveglianza della funzionalità dei sistemi di ricircolo dei gas

alle stazioni di servizio (21° BImSchV).

- Decreto per la riduzione dello smog estivo, dell'acidificazione e dell'apporto di nutrienti (33° BImSchV)
- Programmi per la tutela del clima dello Stato federale e dello Stato libero di Baviera
- Riforma fiscale ecologica
- Attuazione del Programma "Agricoltura sostenibile"
- Legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Legge energie rinnovabili – EEG)

•

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nel territorio alpino, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, quali?

Nota:

Gli impatti negativi nella regione alpina tedesca (geograficamente ristretta) sono dovuti essenzialmente a trasmissioni di sostanze inquinanti su larghe aree.

Le normative citate nella domanda 1 vengono applicate nella regione alpina, ad es. risanamento di vecchi impianti. Al fine di ridurre drasticamente l'impatto delle emissioni inquinanti sono di particolare importanza le misure alla fonte (ad es. le norme relative ai gas di scarico Euro 6).

3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Cfr. domanda 1.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG III B - Spazio Alpino.

Progetti INTERREG III B:

- ALPNAP – Monitoraggio e minimizzazione dell'impatto acustico e atmosferico dovuto al traffico lungo le principali arterie stradali alpine
- MONARPOP – Verifica della distribuzione a breve e lungo termine di sostanze organiche molto tossiche, difficilmente degradabili (POP) mediante raccoglitori attivi e passivi
- VIA NOVA: "Healthy Mobility and Intelligent Intermodality in Alpine Areas"

Programma nazionale della Repubblica Federale di Germania al fine di ridurre la concentrazione di ozono e di rispettare i limiti massimi delle emissioni (Gabinetto Federale del 23.07.2007).

IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA – Obblighi generali nell’ambito della difesa del suolo

Secondo l’art. 2, comma 2, lettera d della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge federale per la difesa del suolo (BBodSchG), Decreto per la difesa del suolo (BodenSchVO), Codice edilizio (BauGB), Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG), Legge federale sulle foreste (BWaldG), Legge sulla valutazione d’impatto ambientale (UVPG), Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), Legge bavarese per la difesa del suolo (BayBodSchG), Legge sui fertilizzanti, Decreto sui fanghi di depurazione, Legge bavarese sulle foreste (BayWaldG), Riforma agraria UE.

2. Si promuove l’utilizzo parsimonioso di terreno e suolo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Cfr. anche la risposta alla domanda 8, in 2 B.

La strategia nazionale di sostenibilità, adottata dal Governo federale nel 2002, prevede l’avvio di iniziative a livello federale incentrate sulla “Riduzione del fabbisogno di superfici” e documentate nella relazione sullo stato di avanzamento del 2008, miranti ad un utilizzo parsimonioso del terreno.

3. Esistono misure che limitano l’impermeabilizzazione del suolo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo in conformità a § 1a e 179 del Codice edilizio (BauGB) e a § 5 Legge federale per la difesa del suolo (BBodSchG)

Cfr. sotto punto 2.

4. Viene promosso l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?

Sì

No

Se sì, come?

Nell'ambito del Programma bavarese di protezione del paesaggio trasformato dall'intervento dell'uomo

Supporto finanziario:

- di un tipo di trasporto di legno, nella foresta protettiva, che non rovina il suolo
- di metodi naturali di rinnovazione forestale
- della costruzione di strade forestali
- dell'utilizzo di latifoglie per il rimboschimento

5. Vengono adottate misure per contenere l'erosione del suolo?

Sì

No

Se sì, quali?

Cfr. domande 24 – 28, paragrafo 2 B

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

V Art. 2, comma 2, lettera e della CA – Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera e della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia – al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

Direttiva quadro in materia di acque (WRRL), Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG), Legge bavarese sulle acque (BayWG), Decreto sulle acque sotterranee, Decreto sulle acque reflue, Legge sulla tassa per lo smaltimento delle acque reflue, Decreto sull'automonitoraggio delle reti idriche, Legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Legge energie rinnovabili - EEG), Decreto sugli impianti che trattano sostanze contaminanti l'acqua e sulle relative aziende specializzate (VAwS - Decreto sugli impianti), normativa fitosanitaria, Regolamento relativo alla concimazione, condizionalità ambientale

2. Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Obbligo legislativo dei comuni di smaltire le acque reflue; promozione della costruzione di impianti di smaltimento delle acque reflue da parte dello Stato libero di Baviera; strategie di smaltimento delle acque reflue a cura dei comuni

Per i poderi isolati, i borghi, ecc. – se i comuni non si fanno carico dello smaltimento – è il

cittadino che, per legge, ha l'obbligo di smaltire le acque reflue (piccoli impianti di depurazione); incentivazione da parte dello Stato libero di Baviera affinché tali impianti vengano dotati di depurazione biologica

Requisiti minimi per l'immissione secondo lo stato dell'arte

Automonitoraggio e monitoraggio statale degli impianti di smaltimento delle acque reflue e immissione nei bacini/corsi d'acqua

Tassa sulle acque reflue

Interventi di rinaturalizzazione delle acque, normative per le acque restanti delle centrali idroelettriche e per il passaggio ininterrotto della fauna nei corsi d'acqua presso le stesse (progetto strategico globale Passaggio ininterrotto della fauna laddove vi siano opere costruite trasversalmente all'alveo di un fiume in Baviera)

Programma di riassetto delle rive dei bacini/corsi d'acqua

Programmi di misure relativi ai piani di gestione nell'implementazione della Direttiva quadro in materia di acque (WRRL)

3. Esistono norme o vengono adottate misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP), Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG), Legge bavarese sulle acque (BayWG), Regolamenti per le aree di tutela delle acque
Individuazione di aree di tutela acque, monitoraggio a cura dei gestori e monitoraggio statale
Delimitazione nei piani regionali di zone di priorità e di riserva per garantire l'approvvigionamento idrico pubblico

4. Il vostro paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

Attuazione di strategie di sviluppo idrico, rinaturalizzazione delle acque, considerazione dell'aspetto ecologico in caso di misure di protezione dalle piene, costruzione di dispositivi ausiliari per la migrazione dei pesci laddove vi siano opere statali costruite trasversalmente all'alveo di un fiume, miglioramento del contenimento naturale in superficie

5. Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Progettazione aperta con coinvolgimento tempestivo dei cittadini, partecipazione nell'ambito della procedura di autorizzazione

6. Esistono norme e incentivi per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia idroelettrica?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Istruzioni per le acque restanti di centrali elettriche già esistenti con una potenza erogata potenziabile fino a 500 kW, Legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Legge energie rinnovabili – EEG)

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG III B - Spazio Alpino.

Progetto INTERREG III B:

- RIVER BASIN AGENDA – Agenda bacino fluviale. Progetto per la “gestione integrale del bacino fluviale”, che intende coniugare soprattutto le esigenze di tutela delle acque con quelle di pianificazione territoriale e quelle ecologiche.

VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore protezione della natura e della tutela del paesaggio

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera f della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l’ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l’efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l’unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA: Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

Soprattutto:

Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG)

Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG)

Legge bavarese sulle acque (BayWasserG)

Decreto relativo al Parco alpino e nazionale di Berchtesgaden (ANPV)

Decreto sulla tutela delle aree naturali protette, dei paesaggi protetti, degli elementi paesaggistici e dei monumenti naturali.

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate a tutela della natura e del paesaggio? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta.)

Ripristino, per quanto possibile, di particolari elementi strutturali, naturali o quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali	X
--	----------

Impiego mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale e altri usi del territorio	X
Creazione di zone nelle quali sia attribuita priorità alla protezione della natura e del paesaggio rispetto ad altri beni	X
Messa in rete di habitat	X
Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Istituzione del Parco Nazionale di "Berchtesgaden" (1978) e delimitazione di aree naturali protette, comprese nel campo d'applicazione della Convenzione delle Alpi, in totale 100, con una superficie totale di circa 127.000 ha (aggiornamento: 1.6.2005); corrisponde a una quota dell'11,5% della superficie contemplata dalla Convenzione)</p> <p>BayernNetz Natur: rete di biotopi del Land con attualmente oltre 340 progetti di realizzazione, in genere a livello circondariale</p> <p>Programmi di salvaguardia delle specie: uccelli terricoli, cicogna bianca, aquila reale, apollo;</p> <p>Programma di rinaturalizzazione delle torbiere; rinaturalizzazione di zone golenali intorno a bacini/corsi d'acqua; ripristino di bracci morti di bacini/corsi d'acqua; rinaturalizzazione di torrenti;</p> <p>Programmi di promozione: Programma di protezione della natura su base contrattuale, Direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste, Programma di protezione del paesaggio rurale;</p> <p>Misure di gestione come "scialpinismo ecologico"</p> <p>Finanziamento dello studio: "Rete Ecologica transfrontaliera – Rete delle Aree Protette Alpine (Segnali alpini 3)"</p>	

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna nonché i loro habitat? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta.)	
Emanazione di regolamenti che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere notevolmente o a lungo termine gli habitat di fauna e flora	X
Divieti o disposizioni in merito a impatti negativi e compromissioni evitabili degli habitat di fauna e flora	X
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	X

Istituzione di zone di rispetto e di quiete nelle quali sia attribuita priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	X
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	X
Divieti di prelievo e di commercio per le specie di flora e fauna selvatiche protette	X
Reintroduzione di specie autoctone	
Divieto di introduzione di specie di flora e fauna che, a quanto risulti, non siano mai state presenti nella regione in modo naturale	X
Valutazione dei rischi in caso di rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Attuazione delle direttive UE Flora-Fauna-Habitat (FFH) e sulla protezione degli uccelli nonché di convenzioni internazionali per la protezione delle specie nella Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG) e nella Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG).</p> <p>I parchi nazionali e le aree naturali protette occupano circa 127.000 ha, pari all'11,5% della superficie contemplata dalla Convenzione. Il Parco Nazionale di Berchtesgaden ha una superficie di 20.808 ettari. Il 66,6% è delimitato come zona centrale. I 184 paesaggi protetti occupano 192.000 ha, pari al 17,2% della zona contemplata dalla Convenzione.</p> <p>Programma di rinaturalizzazione delle torbiere</p> <p>Promozione della rinaturalizzazione delle acque da parte dell'amministrazione dell'idroeconomia</p> <p>Reintroduzione del gambero di fiume</p> <p>Nessuna reintroduzione attiva di specie autoctone</p> <p>Regolamentazione del diritto di accesso in base alla BayNatSchG, sezione V o art. 26</p> <p>Regolamentazione dell'uso pubblico in base alla Legge sull'uso delle acque, ad es. per subacquei, canyoning</p> <p>Zone di quiete sul lago Chiemsee (Decreto del 14.3.2005)</p> <p>La Legge sull'ingegneria genetica (GenTG), attuante la normativa UE in merito, prevede valutazioni dei rischi che contemplano anche aspetti legati alla tutela dell'ambiente e della natura.</p>	

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG III B - Spazio Alpino.

Progetto INTERREG III B - Spazio Alpino. A titolo d'esempio si citano i seguenti progetti:

- HABILALP si occupa della diversità degli habitat alpini ed ha l'obiettivo di monitorare i cambiamenti ambientali degli stessi nel lungo periodo tramite fotografie aeree CIR (a colori - infrarossi). Particolarmente significativa, in quanto costituisce una delle richieste fondamentali della Direttiva Habitat dell'Unione Europea, è l'osservazione sul lungo periodo dei siti NATURA 2000, riconoscibili attraverso le fotografie aeree.
- Il progetto LIVING SPACE NETWORK (gestione coordinata di habitat) si propone i seguenti obiettivi: presentazione delle attività delle regioni partner volte alla creazione di una rete di habitat sviluppando una "strategia di gestione transfrontaliera" partendo da aree protette e habitat minacciati già esistenti; sviluppo di progetti pilota incentrati sui temi "corsi d'acqua alpini transfrontalieri" e "tutela di colonie alpine transfrontaliere di pipistrelli", al fine di individuare delle possibilità per attuare misure di cooperazione concrete.

VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA – Obblighi generali nell’ambito dell’agricoltura di montagna

Secondo l’art. 2, comma 2, lettera g della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna – al fine di assicurare, nell’interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l’ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

Programma bavarese di protezione del paesaggio rurale (KULAP), Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), Programma federale “agricoltura ecologica”, Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG), Legge federale per la difesa del suolo (BBodSchG).

2. Quali misure vengono adottate per la conservazione del paesaggio rurale tradizionale?

Promozione della sorveglianza permanente e non permanente degli alpeggi/delle Alpi nell’ambito del Programma bavarese di protezione del paesaggio rurale (KULAP) nonché tramite indennità compensative

Cfr. anche 2 D, domande 5 – 9

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio vengono adottate al fine di preservare un’agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l’ambiente, tenendo conto delle condizioni di produzione più difficili? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta.)

Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in luoghi estremi	X
Incentivazione dell’allevamento adeguato ai luoghi e alla superficie disponibile	X
Incentivazione dell’allevamento tradizionale e della biodiversità tradizionale delle razze di bestiame	X
Promozione e sostegno del mantenimento della biodiversità delle piante coltivate	X

Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di questi prodotti	X
Promozione della creazione e dello sviluppo di fonti di reddito alternative in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	X
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
Cfr. a proposito, domande 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 22	

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA – Obblighi generali nell’ambito delle foreste montane

Secondo l’art. 2, comma 2, lettera h della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane – al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge federale sulle foreste (BWaldG),
 Legge bavarese sulle foreste (BayWaldG),
 Legge federale per la difesa del suolo (BBodSchG),
 Legge federale sulla caccia (BJagdG),
 Legge bavarese sulla caccia (BayJagdG),
 Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG),
 Legge sulle foreste demaniali
 Programma bavarese di promozione della silvicoltura

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta.)

Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	X
Costituzione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte ai rispettivi luoghi	X
Attribuzione di priorità alla funzione protettiva	X

Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	X
Definizione di riserve forestali naturali	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
Cfr. Parte 2	

3. Sono state adottate misure al fine di evitare un uso che possa danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche sfavorevoli nel territorio alpino?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> • Piani nonché misure per contenere le popolazioni di ungulati entro limiti che permettano la rinnovazione naturale delle foreste montane idonee ai luoghi, senza dover ricorrere a particolari misure protettive • Supporto per il riscatto dei pascoli su base volontaria • Regolazione del traffico vacanziero • Incentivazione di un accesso adeguato al fabbisogno • Rilevamento cartografico delle funzioni nelle foreste montane a cura dello Stato • Sviluppo di strategie integrate per le foreste protettive delle Alpi mediante il Progetto NAB • Esame dell'attuale politica di protezione delle foreste montane e delle misure attuali mediante il progetto Network-Mountain-Forest • Dichiarazione di Lindau sulla politica delle foreste montane del 29.10.2007 			

<p>Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:</p> <p>Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG III B - Spazio Alpino.</p> <p>Progetto INTERREG III B</p> <ul style="list-style-type: none"> • KnowForAlp Knowledge Network Forestry in the Alpine Space
--

- WIN Alp (sistema informativo forestale delle Alpi settentrionali)

Al conseguimento degli obiettivi contribuiscono anche misure di accompagnamento pedagogiche per l'educazione ambientale sulle foreste a cura dell'amministrazione forestale bavarese, in particolare tramite entrambe i centri per sperimentare le foreste montane di Füssen-Ziegelwies e Ruhpolding. Piattaforma informativa internet www.waldwissen.net (www.inforesta.net) con numerosi documenti informativi sulle foreste montane (rubrica "Pericoli naturali"), come progetto di cooperazione degli enti forestali di ricerca di Austria, Svizzera, Baden-Württemberg e Baviera

IX Art. 2 comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore turismo e attività del tempo libero

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera i della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]”

i) Turismo e attività del tempo libero – al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l’ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) B III 1.1 + 1.2; B V 1.8

Programma regionale bavarese per la promozione delle attività commerciali

Programma di promozione delle attività commerciali in campo turistico

Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG)

Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG)

Legge federale per la difesa del suolo (BBodSchG)

Legge bavarese sulle acque (BayWG)

Marchio ecologico bavarese per il settore dell’ospitalità

Programma bavarese di promozione della creazione di ulteriori fonti di reddito nelle zone rurali

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l’ambiente? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta.)

Limitazione del traffico motorizzato privato

X

Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci

X

Divieto di esercitare attività sportive che comportano l’uso di motori

Limitazione delle attività sportive che comportano l’uso di motori a determinate zone

X

Divieto di lancio da aeromobili al di fuori degli aerodromi per fini sportivi	
Limitazione del lancio da aeromobili al di fuori degli aerodromi per fini sportivi	X
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei centri turistici tramite mezzi pubblici	X

Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
Il permesso di lancio viene rilasciato in conformità a § 25 della Legge sul traffico aereo dall'incaricato, l'associazione tedesca del paracadutismo, se le autorità locali competenti per la protezione della natura hanno dato il benestare. Tali permessi vengono concessi in modo restrittivo e solamente in casi eccezionali (soltanto circa l'1,5% di tutti i permessi rilasciati in Germania).	

3. Viene tenuto conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) B III 1.1. + 1.2.			

4. Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?			
Sì	X	No	
Se sì, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.			
Piano delle Alpi, Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) B V 1.8; Ripartizione delle zone in relazione ai diversi utilizzi; Criteri: Protezione della natura, tutela del paesaggio, pericoli naturali, possibilità di accesso; Grandezza del territorio alpino bavarese secondo il Programma bavarese di sviluppo territoriale			

(LEP): 5.500 km²

Zona C: 43% (zone di quiete)

inoltre zone di quiete sul lago Chiemsee (nel piano regionale)

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG III B - Spazio Alpino.

Progetto INTERREG III B - Spazio Alpino. A titolo d'esempio si citano i progetti:

- VIA ALPINA & VIAADVENTURE: Via Alpina Development Venture – Sentiero transalpino
- ALPS MOBILITY: progetto pilota di logistica ecologica del traffico connesso a sistemi elettronici di prenotazione e informazione nelle regioni turistiche alpine
- Alpshealthcomp: Strengthening the Competitiveness of the Alps as a Sustainable Health and Wellness Competence Destination
- MOBILALP: Alpine Mobility Management

X Art. 2, comma 2, lettera j della CA – Obblighi generali nell’ambito dei trasporti

Secondo l’art. 2, comma 2, lettera j della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti – al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l’altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

Strategia nazionale di sostenibilità

Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP),

Piano federale per le infrastrutture di trasporto

Legge sulla valutazione d’impatto ambientale (UVPG)

Legge per il finanziamento dei trasporti municipali (GVFG)

Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG)

Progetto pilota “Luoghi di cura e turistici con divieto di circolazione automobilistica”
(Baviera)

- § 8 (1) e (2) Legge federale sul potenziamento delle reti ferroviarie (BschwAG) in collegamento con il piano del fabbisogno di reti ferroviarie a livello federale e il piano del traffico ferroviario locale della Baviera
- Promozione della costruzione di terminal per il trasporto combinato della Deutsche Bahn AG nell’ambito della Legge sul potenziamento delle reti ferroviarie
- Promozione della costruzione di terminal per il trasporto combinato a cura di investitori privati in conformità alla direttiva per la promozione di interporti per il trasporto combinato
- Direttiva per la promozione di nuove forme di trasporto combinato per ferrovia e idrovia

- Promozione di centri del traffico merci e di progetti pilota del trasporto merci su rotaia in conformità al piano di bilancio bavarese
- Direttiva per la promozione della costruzione e dell'ampliamento nonché della riattivazione di raccordi ferroviari privati (direttiva promozione raccordi ferroviari)
- Legge sulla riscossione di pedaggi, dipendenti dalla lunghezza della tratta percorsa, per l'uso di autostrade federali con automezzi pesanti (ABMG) in collegamento con il Decreto sulla fissazione del pedaggio per automezzi pesanti (MautHV), Decreto sulla riscossione, sulla prova del corretto pagamento e sul rimborso del pedaggio

2. Vengono adottate misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Progetto "Monaco di Baviera – Verona in 6 ore" (su rotaia)

Progetto AlpFRail

Piano d'azione "Brennero 2005" (soluzione approvata all'unanimità dai Ministri dei Trasporti di Italia, Austria e Germania per l'incremento del trasporto combinato attraverso le Alpi sull'Asse del Brennero)

3. Vengono adottate misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali? Segnalate anche la casistica eventualmente esistente che permette indicazioni qualitative.

Impiego di bus e autoveicoli a metano oppure di autoveicoli con altri motori a basso tasso di emissioni nocive da parte dei comuni (esempi: Bad Reichenhall, Oberstdorf).

Maggior impiego di autoveicoli Euro 4 a causa della deroga dal divieto di circolazione notturna sull'autostrada austriaca della Valle dell'Inn (A 12).

4. Sono state adottate misure per la lotta all'impatto acustico che tengano conto della topografia del territorio alpino?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Progetto pilota contro l'inquinamento acustico della Valle dell'Inn (su rotaia) - Programma federale di risanamento acustico con il catalogo di misure (comprende la misura Valle dell'Inn) - Barriere antirumore sulle strade federali di grande comunicazione già esistenti (risanamento acustico) 			

5. Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Nell'ambito dei progetti riportati nelle osservazioni relative all'art. 10 del Protocollo Trasporti entro il 2004 sono stati ultimati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento della tratta Monaco di Baviera - Lindau: ristrutturazione della stazione di Hergatz • Potenziamento della tratta Monaco di Baviera - Mühldorf-Freilassing: circonvallazione di Berg am Laim 			

6. Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Promozione del progetto pilota "Monaco di Baviera – Verona in 6 ore" per la trazione privata sulla tratta del Brennero, AlpFRail (Alpine Freight Railway)</p> <p>Piano d'azione "Brennero 2009"</p>			

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG III B - Spazio Alpino.

INTERREG III B – si cita il progetto:

- ALPFRAIL – (“Alpine Freight Railway”) – Trasferimento dei flussi di merci dalla strada alla rotaia nello spazio alpino. Scopo del progetto è un trasferimento coerente dei flussi di merci su rotaia in tutto lo spazio alpino mediante strategie innovative. Dovrebbe nascere una rete ferroviaria che permetta i collegamenti in tutte le direzioni. Il Logistik-Kompetenzzentrum (centro di competenza logistica) di Prien è il soggetto promotore e ha la direzione tecnica del progetto, alla cui realizzazione collaborano 16 partner dei Paesi dell'Arco Alpino.

Inoltre, in data 01.01.2005, introduzione di un pedaggio, dipendente dalla lunghezza della tratta percorsa, per l'uso di autostrade federali con automezzi pesanti (“Pedaggio automezzi pesanti” a partire da 12 t di peso consentito) con tariffe differenziate (a seconda della classe di emissione e del numero di assi).

XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA – Obblighi generali nell’ambito dell’energia

Secondo l’art. 2, comma 2, lettera k della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia – al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge in materia di risparmio energetico degli apparecchi e dei veicoli (EnVKG);

Legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Legge energie rinnovabili – EEG);

Legge sulla cogenerazione di energia elettrica e termica (KWKG);

Legge sull’erogazione di elettricità e gas (EnWG);

Decreto sul risparmio energetico (EnEv);

Programma nazionale di protezione del clima;

Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG);

Decreto sulla biomassa (BiomasseVO);

Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG);

Legge federale sulla protezione dalle immissioni (BImSchG);

Codice edilizio (BauGB);

Legge federale per la difesa del suolo (BBodSchG)

2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell’energia che rispettino la natura e il paesaggio?

Misure disciplinari;

Misure di incentivazione;

Promozione di informazioni/consulenza;
Autoimpegni volontari

3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Compenso per l'immissione di elettricità nelle reti pubbliche;
Programmi di incentivazione

4. Sono state adottate misure per tener conto della verità dei costi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Introduzione dell'ecotassa

5. Viene incentivato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, di quali energie si tratta e come?

Nel campo dell'elettricità: l'impiego di tutti i cinque pilastri delle energie rinnovabili (solare, eolica, biomassa, geotermica e idrica) viene supportato da un compenso minimo per l'immissione nelle reti pubbliche in conformità alla Legge sulla priorità delle energie rinnovabili (Legge energie rinnovabili – EEG). L'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili è soggetta all'obbligo di ritiro e compenso da parte del gestore della rete. I compensi vengono pagati in genere per ogni kilowattora immessa per 20 anni e sono differenziati a seconda della tecnologia, dimensione e localizzazione, e prevedono quote percentuali decrescenti.

Nel campo del riscaldamento: l'energia solare e la biomassa vengono promosse in particolare mediante sovvenzioni degli investimenti, prestiti agevolati e remissioni parziali del debito con mezzi finanziari provenienti dal bilancio statale per collettori solari e impianti a biomassa per la produzione di riscaldamento e acqua calda (Programma d'incentivazione del mercato delle fonti energetiche rinnovabili). Inoltre vengono sovvenzionati progetti dimostrativi di grandi impianti

solari per la produzione di riscaldamento con serbatoi termici di lunga durata e piccole reti di teleriscaldamento mediante il Programma Solarthermie 2000Plus.

Nel campo dei carburanti: la biomassa viene incentivata esentando completamente i biocarburanti dall'accisa sugli oli minerali.

Inoltre i cinque pilastri delle energie rinnovabili vengono potenziati da un'ampia promozione nel campo della ricerca e dello sviluppo.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

XII Art. 2, comma 2, lettera 1 della CA – Obblighi generali nell’ambito dell’economia dei rifiuti

Secondo l’art. 2, comma 2, lettera 1 della CA:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

1) Economia dei rifiuti – al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell’area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti”.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, lettera 1 della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non attuano del tutto tali obblighi, spiegate il motivo.

- 1) Legge federale per l’economia a ciclo chiuso e per i rifiuti (KrW-/AbfG)
- 2) Legge bavarese sulla gestione dei rifiuti (BayAbfG)
- 3) Piano bavarese per la gestione dei rifiuti (AbfPV) – Decreto del 18 dicembre 2001
- 4) Statuti per la gestione dei rifiuti
- 5) Decreto sull’affidamento dello smaltimento dei rifiuti ai comuni del circondario
- 6) Piani di gestione dei rifiuti degli enti preposti allo smaltimento (circondari, città senza circondario, associazioni dedicate)

2. In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

La gestione dei rifiuti in tutto il territorio dello Stato libero di Baviera viene regolata dagli enti preposti allo smaltimento in modo da prevenire possibilmente la produzione di rifiuti, promuovere l’economia a ciclo chiuso per salvaguardare le risorse naturali e garantire l’eliminazione ecologica dei rifiuti. In tal modo si tiene conto anche dei particolari interessi delle zone isolate nello spazio alpino bavarese in conformità all’art. 2, comma 2, lettera 1 della CA.

Lo smaltimento dei rifiuti viene organizzato dai comuni, in genere mediante appalto a imprese private attive in tale settore. Se esistono edifici non raggiungibili su strada, lo smaltimento dei rifiuti nonché l’approvvigionamento, nel caso di rifugi o malghe alpine isolate, avvengono con l’elicottero.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei relativi protocolli di attuazione

Considerazione degli obiettivi di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA nel quadro di tutti i campi

1. Si tiene conto delle politiche di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Ja	Nein
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	
Riportate alcuni casi esemplificativi:		
<p>I campi elencati si ricollegano ad altri settori in misura molto varia. Praticamente non è possibile fare un'analisi dettagliata di questi nessi e prenderli in considerazione nella rispettiva politica settoriale. Tuttavia si può ritenere che i riferimenti più importanti vengono presi in considerazione nell'applicazione delle rispettive leggi settoriali. Si fanno soprattutto presenti le cosiddette clausole settoriali (come quelle riguardanti la protezione della natura, l'agricoltura e l'assetto territoriale) in leggi specifiche di altri settori.</p> <p>Un ruolo primario lo assume, già per la natura stessa dei suoi compiti, la pianificazione territoriale che coordina trasversalmente vari settori. Progetti e interventi importanti per la pianificazione territoriale, ad es. nella procedura di assetto territoriale o in altre procedure di coordinamento, vengono sottoposti ad un controllo accurato dal punto di vista dei loro nessi con altri settori.</p>		

Il risultato è che nelle Alpi bavaresi viene realizzato il principio di una politica integrale per il mantenimento e la protezione delle Alpi.

Esempi:

- Controllo della compatibilità di progetti di strutture per il tempo libero con gli aspetti ambientali (in particolare la protezione della natura)
- Rispetto delle esigenze della protezione della natura nell'incentivazione dell'agricoltura e nelle leggi disciplinanti la caccia e la pesca
- Armonizzazione delle misure nel campo delle opere idrauliche e delle ricomposizioni fondiarie con le esigenze della protezione della natura
- Armonizzazione della progettazione delle infrastrutture di trasporto con le esigenze dell'assetto territoriale e della protezione della natura

La cooperazione tra le Parti contraenti

2. È stata intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

3. Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti alla cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dello spazio alpino?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

4. Viene promossa la soluzione di problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

5. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

6. Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure perché di competenza nazionale o internazionale, vengono loro concesse delle possibilità per poter rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.

- Legge bavarese sul procedimento amministrativo (BayVwVfG)
- Normativa in merito alla consultazione degli interessati in leggi settoriali (ad es. la partecipazione dei cittadini)
- I comuni, in merito a tutti i progetti, possono far verificare il loro diritto all'autonomia amministrativa, se necessario, per vie legali.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Nell'ambito dell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein 12 gruppi di lavoro si occupano di questioni transfrontaliere. Ci sono i seguenti gruppi di lavoro: Pianificazione del territorio; Protezione dell'ambiente e della natura; Cultura; Sport; Trasporti; Agricoltura ed economia forestale; Economia; Turismo; Affari sociali; Giovani e

istruzione; Innovazione e tecnologia; Protezione civile, Vigili del fuoco e Sistema di salvataggio.

In Algovia esiste una stretta collaborazione con il Voralberg (Kleinwalsertal, Balderschwang) e con il Tirolo (Tannheimer Tal) tra l'altro nell'ambito della protezione della natura (Programma di sviluppo del paesaggio Gottesackerplateau/Kleinwalsertal, parco naturale progettato nella zona del Nagelfluh (puddinga), della gestione dei rifiuti (l'associazione dedicata di Kempten smaltisce rifiuti domestici austriaci) oppure degli alpeggi (trasporto comune del bestiame alpino). Stretto scambio di esperienze con la Svizzera nel campo degli sport sciistici, del turismo, della tutela della cultura e degli alpeggi.

Partecipazione degli enti territoriali

7. Nei seguenti settori sono stati definiti i livelli più idonei per favorire l'armonizzazione e la cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate e gli enti territoriali al fine di promuovere la responsabilità comune nonché utilizzare e sviluppare sinergie nell'attuare le politiche e le misure da esse risultanti?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X in parte	

8. Gli enti territoriali direttamente interessati vengono coinvolti nei diversi stadi di preparazione e implementazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	

Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Art. 3 della CA – Ricerca, valutazione scientifica e osservazione sistematica

9. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti settori con gli obiettivi citati nell'art. 2 della CA?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	

Economia dei rifiuti	X	
----------------------	----------	--

10. Sono stati sviluppati insieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti settori?	Si	No
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale		X
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia		X
Economia dei rifiuti		X

11. I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi vengono integrati ed armonizzati ai fini dell'osservazione permanente e dell'informazione?	Si	No
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale		X
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	

Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia		X
Economia dei rifiuti		X

12. Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se uno o più Protocolli sono entrati in vigore nel vostro Paese, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica corrispondono agli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

Nell'ambito del Programma INTERREG III B - Spazio Alpino vengono eseguiti diversi progetti, studi e osservazioni sistematiche di ricerca applicata. Nei progetti cooperano istituzioni di vari Stati alpini. Istituzioni pubbliche e private di diversi settori collaborano frequentemente nel quadro di una cooperazione verticale.

- Alpreserv: analisi della sedimentazione nei serbatoi alpini creati dalle dighe di sbarramento, test di metodi per la prevenzione della sedimentazione o l'estrazione di sedimenti
- Monarpop: verifica della distribuzione a breve e lungo termine di sostanze organiche molto tossiche, difficilmente degradabili (POP) mediante raccoglitori attivi e passivi
- Living Space Network: elaborazione e attuazione di strategie comuni di protezione della natura per colonie di pipistrelli e corsi d'acqua transfrontalieri
- Meteorisk: potenziamento della rete di osservazione meteorologica per lo spazio alpino, allineamento e scambio dei dati tra i servizi meteorologici dei Paesi, miglioramento delle informazioni per la protezione civile e la sensibilizzazione del grande pubblico
- NAB: analisi dei terreni dei bacini idrografici dal punto di vista dello spazio naturale ed ecologico, reti GIS, raffigurazione cartografica, scenari, piani di gestione
- DISALP: armonizzazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'osservazione di catastrofi naturali, sotto la guida di esperti
- Alps GPS Quakenet: programma di monitoraggio dei movimenti della terra su tutte le Alpi per la previsione di terremoti in base a un sistema GPS
- Habitalp: istituzione di un sistema di osservazione degli habitat di Natura 2000 attraverso l'interpretazione delle fotografie aeree dei parchi nazionali alpini. Sviluppo di analisi delle

fotografie aeree e di banche dati comuni

- Catchrisk: elaborazione di approcci e metodi per la definizione e l'osservazione degli scenari di rischio idrogeologico nei bacini idrografici alpini
- Sismoalp: sviluppo di una banca dati transnazionale relativa ai pericoli sismici nello spazio alpino
- Alpnap: verifica, analisi e previsione delle problematiche legate all'inquinamento dell'aria, all'inquinamento acustico ed ai loro effetti sull'ambiente, sulla qualità della vita e sulla salute lungo le principali arterie della regione alpina
- Diamont: sviluppo di strumenti per l'ulteriore sviluppo del "Sistema di osservazione e informazione delle Alpi" (SOIA/ABIS)
- Know for Alp: costituzione di una rete di conoscenze e competenze sull'economia forestale nello spazio alpino
- Progetto INTERREG III B CLIMCHALP: effetti dei cambiamenti climatici nello spazio alpino, sviluppo di strategie di adattamento, miglioramento della gestione dei rischi e "Flexible Response Network" transnazionale

Nell'ambito del 5° Programma quadro di ricerca dell'UE è stato eseguito il progetto REGALP. Si dedica all'interazione tra cambiamento del paesaggio rurale e sviluppo territoriale in regioni modello degli Stati alpini.

Nel frattempo è stato avviato il Programma di ricerca per lo spazio alpino INTERREG IV B. Numerosi progetti vengono promossi dalla European Territorial Cooperation. Tra questi ricordiamo:

- AdaptAlp: sviluppo di strategie di adattamento ai rischi naturali correlati ai cambiamenti climatici
- Clisp: sviluppo di strategie di pianificazione per una pianificazione sostenibile e duratura del territorio
- PermaNET: costituzione di una rete alpina di monitoraggio a lungo termine del permafrost.

I suddetti progetti si riferiscono frequentemente alla Convenzione delle Alpi, in parte in forma più generalizzata, in parte (in particolare in progetti di carattere molto specifico) con un riferimento molto preciso a singoli obiettivi dei Protocolli. Ciò dipende anche dal fatto che il Programma Spazio Alpino in diversi punti fa riferimento agli obiettivi della Convenzione delle Alpi e la considera uno strumento importante per il finanziamento delle rispettive misure.

Inoltre nell'ambito del programma INTERREG III A – Baviera/Austria vengono eseguiti numerosi progetti di carattere applicativo che riguardano quasi tutti i temi dei Protocolli specifici e che in questa sede non possono venire elencati singolarmente.

Art. 4 della CA Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13. Viene facilitato o promosso tra i Paesi aderenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

- Partecipazione di organi statali e non statali a progetti (UE) a livello alpino e (co)finanziamento di tali progetti
- Periodiche escursioni mirate di collaboratori di organi statali al fine dello scambio di informazioni
- Scambio reciproco di funzionari pubblici
- Gruppi bilaterali di contatto Baviera-Austria
- I programmi su cui si basano i progetti INTERREG stabiliscono che i partner debbano garantire lo scambio internazionale di informazioni. Dalle esperienze finora raccolte con i progetti – la maggior parte dei quali è ancora in corso – si è visto che questo scambio avviene effettivamente;
- Consultazioni e contatti formali nelle Euroregioni
- Gruppi di lavoro della Convenzione delle Alpi (Trasporti, Popolazione e cultura)
- Piattaforma Pericoli naturali della Convenzione delle Alpi

14. Le altre Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze regionali, vengono informate di tutti i provvedimenti di natura giuridica o economica dai quali possono derivare effetti specifici per lo spazio alpino o parte di esso?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

- Coinvolgimento e informazione degli enti territoriali interessati e delle istituzioni statali direttamente attraverso la partecipazione all'Euroregione oppure nell'ambito di contatti diretti tra vicini
- Contatti nell'ambito di gruppi bilaterali di contatto tra la Baviera e i Länder austriaci e nell'ambito della Conferenza internazionale del Lago di Costanza

15. Le altre Parti contraenti vengono informate dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per lo spazio alpino o parte di esso?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate degli esempi.

Cfr. la risposta alla domanda 3 nella Parte 2 A del Protocollo Pianificazione territoriale, inoltre

- progetti con obbligo di permesso secondo la Legge sulla protezione dalle immissioni
- esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni
- costruzione di centrali elettriche sulle sponde di ruscelli di confine
- permesso per impianti di risalita
- sentieri alpini transfrontalieri

Per quanto riguarda i progetti INTERREG cfr. la domanda 13. Si deve comunque ricordare che, a causa dell'eterogeneità delle strutture dei partner, le informazioni non giungono automaticamente e direttamente agli organi statali. Per la valutazione dei progetti si ritiene tuttavia molto importante informare in ogni caso gli organi statali su importanti sviluppi e risultati. In parte ciò è già garantito dal fatto che gli organi statali pur non essendo partner ufficiali, mettono a disposizione i mezzi nazionali di cofinanziamento necessari.

16. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per lo spazio alpino o parte di esso?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate degli esempi. Se avete risposto "no", specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.

Immissione delle acque depurate nell'impianto di Seefeld nel Tirolo e Seebach nel fiume Isar
 Blocco della strada B 181 in Austria per gli automezzi pesanti di oltre 7,5 t tra Eben e Wiesing =
 svantaggi economici per gli autotrasportatori che hanno la loro sede vicino al confine.

17. Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, in quali settori? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta.)

Popolazione e cultura	X
Pianificazione territoriale	X
Salvaguardia della qualità dell'aria	X
Difesa del suolo	X
Idroeconomia	X
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X
Agricoltura di montagna	X
Foreste montane	X
Turismo e attività del tempo libero	X
Trasporti	X
Energia	
Economia dei rifiuti	

Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, indicate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.

- Organizzazioni governative:
- Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi (sensibilizzazione del grande pubblico)
 - Arge Alp (Trasporti, Turismo, Agricoltura, Difesa del suolo, Pianificazione territoriale, Cultura, Protezione della natura, Salvaguardia della qualità dell'aria)
 - Società internazionale di ricerca Interpraevent (come affrontare i pericoli naturali nelle

Alpi)

Organizzazioni non governative:

- Alleanza internazionale per il suolo (difesa del suolo)
- CIPRA International (progetti comunali, sensibilizzazione del grande pubblico)
- Rete Alpina delle Aree Protette (protezione della natura)
- Club alpini (CAA) (turismo, protezione della natura)
- Rete dei comuni “Alleanza nelle Alpi” (promozione delle misure di attuazione)

Art. 4 della CA - Informazione dell’opinione pubblica sulle ricerche e sull’osservazione sistematica

18. L’opinione pubblica viene periodicamente informata dei risultati delle ricerche e dell’osservazione sistematica?

Sì	X (parzialmente)	No	
----	-------------------------	----	--

Se sì, come? Riportate i dettagli.

Vale analogamente la risposta al punto 13. Importanti risultati/prodotti elaborati:

- Mostre
- Brochure
- Volantini
- Comunicati stampa
- Siti Internet (la loro importanza sta aumentando rapidamente)
- Manifestazioni informative
- Workshop
- Relazioni settoriali (ad es. Relazione sullo Stato delle foreste, Relazione sullo Stato delle Alpi - Seconda relazione sullo Stato delle Alpi – L’acqua e la gestione delle risorse idriche)
- Articoli in riviste specializzate

Indipendentemente da ciò, si coinvolge miratamente l’opinione pubblica nei progetti INTERREG (ad es. gruppi di lavoro)

19. Nell'ambito della ricerca e della rilevazione dei dati e per quel che concerne la concessione dell'accesso a tali dati, le informazioni definite confidenziali vengono trattate come tali?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

20. Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Cfr. domanda 18

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21. In che modo sono state attuate le decisioni adottate dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

--

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Nota: se le difficoltà dovessero riferirsi ad un settore per il quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile fare un riferimento alla parte dedicata al protocollo in questione.

1. Si sono incontrate e si incontrano difficoltà nell'attuazione degli obblighi fissati dalla Convenzione delle Alpi?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2. La compilazione del questionario ha presentato difficoltà ? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia a quella generale che a quella speciale.			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Avete proposte di miglioramento?			
In particolare le domande nella sezione 1 C. La domanda 1 dovrebbe essere cancellata!			

Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Nota: alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale – Cooperazione internazionale

1. Viene favorita una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

2. Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione di piani settoriali importanti per la pianificazione territoriale?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

3. La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come? Riportate degli esempi.

Coordinamento nell'ambito della redazione e rispettivamente aggiornamento dei piani di assetto territoriale, partecipazione a procedure di assetto territoriale in progetti con prevedibili effetti transfrontalieri, ad es. grandi progetti di esercizi commerciali al dettaglio.

Risoluzione di Bergen dell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein del 2004 per l'insediamento di grandi progetti di esercizi commerciali al dettaglio. Accordo tra il Ministero di Stato Bavarese dell'Economia, delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Tecnologia e l'Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (ufficio del governo del Land dell'Alta Austria) per una maggiore cooperazione nel settore della pianificazione territoriale

in merito a piani per l'insediamento e ampliamento di grandi progetti di esercizi commerciali al dettaglio.

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	
Supporto finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Diverse Euroregioni nella zona di confine tedesco-austriaca	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
Non è possibile una categorizzazione della successione delle funzioni; il tipo di collaborazione dipende dal problema	

Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale – Coordinamento delle politiche settoriali

5. Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì	X	No	

6. Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi all'utilizzo unilaterale del territorio?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
Piano delle Alpi (cfr. Programma bavarese di sviluppo territoriale, LEP B V 1.8.2) con tre diverse zone di utilizzo; coordinamento dei relativi interessi/settori nella procedura di assetto territoriale			

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile

7. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul “sì” o sul “no”.	Sì	No
Le normative per lo sviluppo sostenibile e la pianificazione territoriale di aree continue vengono stabilite mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile?	X	
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?	X	
Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell’elaborazione dei piani e/o programmi all’occorrenza anche a livello transfrontaliero?	X	
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali?	X	
Prima dell’elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono effettuati rilevamenti e studi preliminari per definire le peculiarità del territorio in questione?	X	
Per l’elaborazione e l’attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	X	
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi?	X	

8. Qualora venga effettuato un riesame periodico dei piani e programmi, con quale frequenza lo si fa e/o in quali occasioni?

I comuni monitorano il forte impatto ambientale che si verifica a causa dell’esecuzione dei piani urbanistici, in particolare per individuare precocemente effetti negativi imprevisti, cfr. § 4c BauGB.

Piani di assetto territoriale, ecc. circa 10 anni, se necessario, aggiornamenti parziali ad intervalli più brevi

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuto dei piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile

9. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e conformemente alle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale opportunità di lavoro adeguate e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità		X
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi connessi all'utilizzo unilaterale del territorio	X	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego		X
<u>Aree rurali:</u>		
salvaguardia delle superfici adatte all'agricoltura, alla pastorizia e all'economia forestale	X	
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	X	
conservazione e risanamento di territori di particolare valore ecologico e culturale	X	
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri utilizzi del suolo	X	
definizione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X (cfr. sotto))	
<u>Aree urbanizzate:</u>		
determinazione equilibrata e misurata delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così determinate vengano effettivamente	X	

edificate		
conservazione dei terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero	X	
definizione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree per uso ricreativo nelle zone suburbane	X	
limitazione della costruzione di seconde case	X	
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con l'edificato esistente	X	
conservazione dei siti urbani caratteristici	X	
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico	X	
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	X	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	X	
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sovraregionali	X X (parzialmente)	
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente	X	
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto	X	
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato		X
misure atte a migliorare l'offerta di trasporto pubblico per la popolazione	X	

locale e i turisti		
--------------------	--	--

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni sulla domanda 9:

Alcuni dei contenuti citati nell'art. 9, secondo le leggi in vigore in Baviera, sono di esclusiva competenza dei comuni, non della pianificazione del Land o della regione (cfr. art. (8)). Non tutti i contenuti sono obbligatori per i comuni.

In merito a "Aree rurali", domanda 5: si rimanda all'individuazione di zone alluvionali con i rispettivi obblighi e divieti nei decreti ai sensi della Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG) e della Legge bavarese sulle acque (BayWG).

Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti

10. Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

- Con l'introduzione della valutazione ambientale nella pianificazione urbanistica, cfr. § 2, comma 4 del Codice edilizio (BauGB), e della valutazione d'impatto ambientale per alcuni progetti edilizi, cfr. §§ 3 e segg. UVPG.

- La procedura di assetto territoriale controlla la compatibilità territoriale, inclusa la compatibilità ambientale a largo raggio

Fondamenti legislativi: ROG, BayLPIG

11. In questa valutazione si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

Tenendone conto nella redazione dei piani urbanistici, cfr. in particolare § 1, comma 6, n. 7 c), 2, comma 4 del Codice edilizio (BauGB).

I progetti devono essere conformi alla sostenibilità (e perciò agli interessi esposti).

--

12. Il risultato della valutazione degli effetti diretti e indiretti dei progetti viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Il risultato deve essere preso in considerazione nelle necessarie ponderazioni.
Apporto nelle ponderazioni, eventualmente requisiti per il progetto, in modo che sia conforme alle esigenze suddette.

13. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, vengono informati tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile in modo da consentire un esame e una presa di posizione a cura della Parte contraente interessata nonché l'integrazione della presa di posizione nel processo decisionale).

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è avvenuta in tempo utile. Indicate anche se e in che modo è stata considerata una presa di posizione eventualmente inoltrata.

Nell'ambito della procedura di consultazione per l'aggiornamento e rispettivamente la redazione di piani di assetto territoriale nonché nell'ambito della procedura di assetto territoriale ha luogo il coordinamento e la partecipazione.
Coordinamento dei piani urbanistici dei comuni austriaci con la vicina regione del Berchtesgadener Land.
Nell'ambito dell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein si è convenuta la partecipazione transfrontaliera nella procedura di consultazione. Inoltre vengono sviluppati su base volontaria obiettivi e criteri per l'insediamento di grandi progetti di esercizi commerciali al dettaglio.

14. Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un

progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile in modo da consentire un esame e una presa di posizione a cura della Parte contraente interessata nonché l'integrazione della presa di posizione nel processo decisionale).

Sì	X	Non sempre		No	
----	----------	------------	--	----	--

Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.

Sì, ad esempio nell'ambito

- della consultazione sul progetto per l'adeguamento del Piano direttore 08 del Piano direttore San Gallo,
- dello schema di progettazione "ZukunftsRaum Tirol" (Spazio futuro Tirolo).

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali alla produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

15. E' stato valutato in che misura è possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, indurre gli utenti di risorse alpine a pagare prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

16. E' stato valutato come possano essere compensate, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Vengono pagati compensi ad es. ad aziende agricole e forestali (Programma di protezione del paesaggio rurale, protezione della natura su base contrattuale).

17. E' stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale,

ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Cfr. 2 D, domanda 5 (Protocollo Agricoltura di montagna) ed E, domande 10 e 22 (Protocollo Foreste montane)			

18. E' stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?			
Sì		No	X
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Esiste da tempo; ad es. compensazione per lavori particolarmente gravosi in conformità alla Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), art. 36a oppure normative sulle compensazioni in aree di tutela acque secondo § 19 (4) della Legge sulle risorse idriche (WHG). Altri casi non sono previsti, poiché altrimenti si dovrebbero accettare limitazioni nel settore della tutela ambientale.			

Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure finanziarie ed economiche

19. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure di compensazione tra gli enti territoriali al livello più idoneo?			
Sì		No	X
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Nota: le normative conformi alla Legge bavarese sulla perequazione finanziaria (FAG) assolvono una certa funzione di compensazione; costituzione di associazioni comunali dedicate.			

20. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
La politica a livello federale e dei Länder si orienta da anni al principio della sostenibilità. Ciò trova espressione nel Programma bavarese di sviluppo territoriale (dal 2003), nel programma d'azione "Sviluppo sostenibile in Baviera" e nell' "Agenda Baviera 21".			

21. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno di progetti transfrontalieri?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Controllo di progetti/studi concreti presentati alle autorità preposte all'assetto territoriale; se necessario, supporto ad es. gestione regionale nell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein			

22. Viene o è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, delle misure finanziarie ed economiche in atto e da adottare?			
Sì	X (ambiente)	No	
Se sì, viene poi attribuita priorità a quelle misure che sono compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?			
Sì	X (in linea di massima nello spazio alpino)	No	
Se sì, riportate degli esempi			
Incentivazione / agevolazioni fiscali di energie rinnovabili o di veicoli a basso tasso di emissioni nocive oppure introduzione di ecotasse			
In genere: tali questioni vengono anche trattate nell'ambito del piano d'azione "Sviluppo sostenibile in Baviera" (ad es. politica integrata dei prodotti, incentivi di mercato e informazioni ai consumatori).			

Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative

23. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

24. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

25. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Grande efficacia

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come viene garantito tutto questo? Indicate anche le relative disposizioni.

Per quanto riguarda gli effetti sul suolo, in conformità a § 1, pag. 3 della Legge federale per la difesa del suolo, si devono evitare del tutto compromissioni delle sue funzionalità naturali e storico-culturali. Quindi ad esse è stato dato fundamentalmente maggior peso che alle funzioni di utilizzo. § 4 della Legge federale per la difesa del suolo determina le responsabilità e gli obblighi fondamentali per evitare e difendersi dai pericoli che minacciano la funzionalità del suolo indipendentemente dal suo utilizzo. Secondo § 4 comma 3, cpv. 3 della Legge federale per la difesa del suolo, il suo utilizzo può essere anche soggetto a limitazioni al fine di difenderlo dai pericoli. Si prende tuttavia in considerazione nella definizione di obiettivi concreti di risanamento, qualora si tratti degli effetti sulla salute umana o sulla flora (§ 4, comma 4 della Legge federale per la difesa del suolo).

2. E' stato valutato come promuovere le misure perseguite da questo Protocollo per la difesa del suolo mediante provvedimenti di natura fiscale e/o finanziaria?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Per supportare gli interventi si utilizzano i fondi regolari del bilancio.

3. Vengono particolarmente incentivate misure che siano in armonia con un uso parsimonioso ed ecocompatibile del suolo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

Promozione di un'agricoltura a basso impatto ambientale (ad es. rinunciando a fertilizzanti o

pesticidi) mediante il Programma bavarese di protezione del paesaggio rurale (cfr. anche 2 C, domanda 19, e 2 D, domande 10, 12 e 15).

§1 a, comma 2 del Codice edilizio prevede, in modo giuridicamente vincolante, un utilizzo parsimonioso e rispettoso di suolo e terreno; in tale ambito per la riduzione delle superfici utilizzate a scopo edilizio ci si deve avvalere delle possibilità dei comuni in particolare rendendo riutilizzabili certe superfici, intensificando lo sfruttamento di superfici già utilizzate e di altre misure per lo sviluppo interno, nonché limitando all'indispensabile l'impermeabilizzazione del suolo. L'utilizzo di terreni agricoli ad uso forestale o abitativo può essere modificato soltanto nella misura necessaria.

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale

4. In quali dei seguenti settori viene supportata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?

Realizzazione di catasti del suolo	X
Monitoraggio del suolo	X
Delimitazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	X
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	
Informazione reciproca	X

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.

Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Supporto finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	X

Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.

La Baviera organizza periodicamente manifestazioni dedicate alla difesa del suolo, alle quali sono presenti rappresentanti degli Stati aderenti alla Convenzione delle Alpi e nelle quali si discutono anche i temi della Convenzione delle Alpi.

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Le informazioni reciproche e il coordinamento informale sono sufficienti per attuare diversi obiettivi del Protocollo Difesa del suolo, poiché gli obiettivi stessi sono già oggetto del Protocollo.

Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree

6. Nella delimitazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate degli esempi.

Attualmente sono registrate nel catasto geotopico della Baviera oltre 250 formazioni geologiche della regione alpina tedesca che presentano caratteristiche particolari. Circa 180 di esse sono protette in base alla Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG).

Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

7. Nella predisposizione e nell'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

8. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?

Sì	X	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
<p>Nel campo del diritto federale si trovano varie disposizioni nel Codice edilizio che prescrivono un uso parsimonioso del terreno e del suolo. Si citano in merito in particolare §§ 1a, comma 2, 2, comma 4, 5, comma 2, n. 10, 9, comma 1, n. 24, 35, comma 3, cpv. 1, n. 5, comma 5 del Codice edilizio (BauGB). Quando il Codice edilizio è stato novellato nel 2004, sono stati affinati e migliorati gli strumenti già esistenti per un uso parsimonioso dei terreni. Ad esempio nel § 1a BauGB è stato aggiunto l'interesse di prendere in considerazione la "riutilizzabilità" di superfici favorendo l'intensificazione dello sfruttamento di superfici già utilizzate e lo sviluppo interno. In linea di massima si deve anche eseguire una valutazione ambientale di ciascun piano regolatore. È stato introdotto il nuovo obbligo di ripristino dello stato precedente per alcuni progetti privilegiati nelle zone esterne dopo l'abbandono duraturo dell'utilizzo autorizzato, nonché un diritto di edificazione a tempo determinato per progetti urbanistici particolari.</p> <p>A livello bavarese, in data 29.07.2003 è stata fondata l'"Alleanza per il risparmio di superfici". In questo ambito è stato elaborato un programma d'azione, la cui seconda edizione è uscita nel 2007.</p> <p>.</p> <p>Inoltre il Programma bavarese di sviluppo territoriale contiene al punto B VI "Sviluppo sostenibile degli insediamenti", in particolare al punto 1.1, gli obiettivi per risparmiare superfici.</p> <p>La promozione urbanistica supporta città e comuni nell'ambito delle attività principali "Potenziamento dei centri cittadini e delle località minori", "Città sociale", "Riutilizzo dei terreni dismessi dall'esercito, dalle ferrovie e dalle poste nonché da imprese produttive" e si impegna a lunga scadenza per lo sviluppo interno dei comuni. I fondamenti di un utilizzo mirato degli incentivi finanziari sono strategie urbanistiche, riguardanti ad esempio il centro cittadino, lo sviluppo di esercizi commerciali al dettaglio o programmi intercomunali.</p> <p>Nell'ambito della promozione urbanistica, in casi singoli, è possibile anche il supporto di attività intercomunali, come l'elaborazione di programmi intercomunali per gli esercizi commerciali, se ciò è necessario per contribuire al conseguimento degli obiettivi di risanamento urbanistico nei centri cittadini e nelle località minori.</p> <p>L'attività principale "Potenziamento dei centri cittadini e località minori" è conforme agli</p>			

obiettivi dell'iniziativa avviata nel 1999: "Centri cittadini bavaresi: attraenti-interessanti-inconfondibili". Nell'ambito dell'iniziativa si è svolto nel 2001 il concorso bavarese sul "Futuro dei centri cittadini e delle località minori" e nel 2004 si è avuto il conferimento del premio bavarese dei committenti delle opere edilizie.

Gli strumenti di finanziamento della promozione urbanistica apportano un importante contributo alla "Alleanza per il risparmio di superfici" e al suo programma d'azione, in particolare mediante la promozione di interventi di conversione.

Le prescrizioni legislative sono affiancate da attività mirate di sensibilizzazione del grande pubblico e da informazioni in merito alla necessità di risparmiare superfici ad esempio mediante colloqui ufficiali con il sindaco, un forum sul risparmio delle superfici, che ha luogo ogni 2 anni, e una mostra che entro la fine del 2010 verrà esposta in tutti i circondari della Baviera. Strumenti essenziali sono anche il supporto dei comuni, ad esempio mediante una banca dati di gestione delle superfici, che dovrebbe essere messa a disposizione di tutti i comuni bavaresi, e l'attuazione di progetti pilota, ad esempio ai fini della cooperazione intercomunale.

9. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

Nell'ambito della pianificazione urbanistica deve essere sempre eseguita una valutazione ambientale (cfr. § 2, comma 4, BauGB) inoltre per determinati progetti è prevista una valutazione d'impatto ambientale (cfr. §§ 3 e segg. UVPG). Particolari criteri per quanto riguarda il luogo del progetto sono contenuti nell'allegato 2 della UVPG, la Legge sulla valutazione d'impatto ambientale (in collegamento con § 3c UVPG).

Altre disposizioni in merito sono contenute nella Legge bavarese sulle foreste (riguardante la deforestazione) e art. 6f e 13d della Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG; Regolamentazione degli interventi)

10. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?			
Sì	X	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
La rinaturalizzazione e rispettivamente la ricoltivazione sono in genere parte integrante dell'autorizzazione.			

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo

11. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?			
Sì	X	No	

12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive idonee?			
Sì	X	No	

13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo?			
Sì	X	No	
Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.			
Impiego di macerie edilizie, fertilizzanti ottenuti da materie prime secondarie come biorifiuti e fanghi di depurazione, sviluppo di procedure economiche per il recupero di fosfati dai fanghi di depurazione			

14. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?			
Sì	X	No	

Se sì, come?			
Ponderazione degli interessi nelle diverse procedure di autorizzazione			

15. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?			
Sì	X	No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			
Regolamenti per le aree di tutela delle acque che contengono le rispettive condizioni per effettuare prospezioni minerarie e l'estrazione delle ricchezze del sottosuolo			

Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16. Viene garantita la conservazione delle torbiere alte e basse?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Secondo l'art. 13d della Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG) esse sono biotopi protetti dalla legge			

17. Si estrae la torba?			
Sì	X	No	

18. Ci sono piani concreti per la sostituzione completa dell'impiego della torba?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione con pacciame di corteccia • Aumento della quota di compostaggio ad es. grazie alla raccolta differenziata di biorifiuti 			

19. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere?			
Articolo 6 d Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG) – Scavafossi –			

20. Si effettuano interventi di ripristino?			
Sì	X cfr. Programma di rinaturalizzazione delle torbiere	No	

21. Vengono utilizzati i suoli di torbiera?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> • Impiego per scopi medicali (cure) • Impiego per produrre farmaci (pomate, ecc.) • diversamente si è smesso parzialmente di estrarre la torba da terreni statali in seguito alla deliberazione del parlamento regionale (Landtag) del 18.12.1996 			

Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento di aree a rischio e aree a rischio d'erosione

22. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazioni di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?			
Sì	X	No	
Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?			
Sì		No	X

Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì		No	X

23. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo?			
Sì		No	X
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			

24. Si applicano, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica nelle aree a rischio?			
Sì	X	No	

25. Nelle aree a rischio vengono impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?			
Sì	X	No	

26. Nelle aree a rischio vengono eseguite idonee misure silvicolture?			
Sì	X	No	

27. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?			
Sì	X	No	

28. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?			
Sì	X	No	

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

29. Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	X (BBodSchG § 17)	No	

30. Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?			
Sì		No	X
Se sì, riportate i dettagli.			

31. Viene incentivato l'impiego di macchine agricole leggere per impedire il costipamento del suolo?			
Sì		No	X

32. Quali dei seguenti materiali/sostanze vengono impiegati sui terreni alpini? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta.)			
Fertilizzanti minerali			X
Fitofarmaci sintetici			X
Fanghi di depurazione			
Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?			
Sì		No	X perché già a basso livello

Art. 13 Protocollo Difesa del suolo – Misure silvicolture e altre misure

33. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi luoghi e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
--	--	--	--

Sì	X	No	
----	----------	----	--

34. Viene attribuita priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

35. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

36. Viene sostenuta una silvicoltura adatta ai luoghi e metodi naturali di rinnovazione forestale?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Art. 14 Protocollo Difesa del suolo – Effetti delle infrastrutture turistiche

37. Sono state concesse autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.

L'articolo 6 f della Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG) – Piste – regola l'autorizzazione e le misure di rinaturalizzazione delle piste da sci.

Per lo più si tratta di piccole modifiche delle piste per motivi di sicurezza. Ci sono stati interventi nelle foreste montane solo per costruzioni di sostituzione degli impianti di risalita. La compensazione avviene ad esempio con piante di sottobosco sul tratto di risalita con arbusti bassi, piante sostitutive o con chiusura del tratto vecchio di risalita. Gli enti forestali garantiscono il mantenimento della funzione protettiva.

38. Sono state concesse autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci per terreni instabili?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

39. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?			
Sì		No	X
È stata certificata la compatibilità con l'ambiente degli additivi chimici e biologici?			
Sì		No	
Se sì, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità con l'ambiente.			
Il divieto di additivi sintetici nell'acqua per l'innevamento è stato stabilito per legge già prima dell'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo, nell'art. 59a, comma 3, cpv. 3 della Legge bavarese sulle acque.			

40. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?			
Sì	X (in parte)	No	
Se sì, sono state adottate misure di ripristino?			
Sì		No	
Se sì, citate i danni e le misure adottate.			
<p>Nello studio sulle piste da sci, pubblicato a metà 2005 dall'Ufficio bavarese per l'ambiente, è stato rilevato che circa il 2% di 11.333 superfici presentava danni alla vegetazione di categoria "ingenti e molto ingenti", su circa il 3%, di categoria "medi".</p> <p>Sono stati constatati soprattutto danni dovuti agli sport sciistici a zolle erbose e strato umifero, ad arbusti nani, cambiamenti delle specie esistenti e della struttura a società di specie di piante da proteggere. Si aggiungono danni dovuti ad erosione, soprattutto su superfici modificate da costruzioni (nota: danni dovuti al passaggio degli animali da pascolo sono riscontrabili sul 18% delle superfici).</p> <p>Per tutte le superfici danneggiate è stato elaborato un catalogo di raccomandazioni. Le seguenti sono le misure più frequentemente suggerite: creazione e cura di aree verdi; riduzione dei pascoli; risanamento delle superfici erose;</p>			

miglioramento del drenaggio; manutenzione dei sentieri; chiusura in presenza di un basso livello di innevamento.

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione degli apporti di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucchiolo

41. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?

Secondo il § 3, comma 3, cpv. 2 della Legge federale per la difesa del suolo, per definire dettagliatamente gli obblighi di prevenzione delle immissioni ci si deve servire dei valori emanati/stabiliti in un decreto (→ Decreto federale per la difesa del suolo e sulle aree contaminate dismesse). Il presupposto tuttavia è che in un decreto o in una disposizione amministrativa federale si stabilisca quale impatto supplementare, dovuto all'esercizio di un impianto, o quale portata di emissioni di un impianto debba essere considerato come causa originaria dei cambiamenti negativi del suolo. Ciò è stato stabilito nel testo novellato della direttiva tecnica per il mantenimento dell'aria pulita (TA Luft) del 2002, in cui sono stati fissati i relativi valori ai punti 4.5.2 a) (valori di immissione per il deposito di sostanze nocive) e 4.6.1.1 (tabella 7, portate irrilevanti) della TA Luft 2002.

Nel campo dell'acqua la misura più incisiva da citare consiste nell'evitare l'immissione di acque reflue nel suolo mediante smaltimento centrale o decentrale delle acque reflue.

Disposizioni e monitoraggio nella procedura di autorizzazione in base al diritto ambientale in vigore e allo stato dell'arte, smaltimento controllato dei rifiuti da parte dei circondari.

Infine si devono citare l'esecuzione del Decreto sui rifiuti organici e del Decreto sui fanghi di depurazione. La Baviera sta ora elaborando una strategia per cessare a medio termine l'impiego di fanghi di depurazione in ambito agricolo e paesaggistico.

42. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e vengono attuati programmi di ricerca e azioni di informazione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Contribuiscono a prevenire la contaminazione dei suoli anche alcune disposizioni del

Decreto sulle sostanze pericolose, novellato, e norme tecniche per le sostanze pericolose (TRGS) già esistenti, come ad esempio le normative per la sicurezza dei depositi di sostanze pericolose e per l'istruzione dei dipendenti che svolgono attività con sostanze pericolose.

In Baviera l'osservanza delle disposizioni relative alle sostanze pericolose è soggetta alla verifica a cura degli enti governativi di controllo delle attività produttive mediante progetti di monitoraggio e controlli aziendali in casi mirati.

Il Ministero bavarese per l'ambiente e la salute supporta il programma di ricerca internazionale MONARPOP (Monitoring Network in the Alpine Region for Persistent and other Organic Pollutants). Questo progetto di ricerca si propone di far luce sui processi di trasporto a lungo raggio di POP (Persistent Organic Pollutants) e altri composti organici e indicare gli impatti negativi di tali sostanze su regioni alpine isolate. Inoltre è prevista la redazione di un catasto dei POP integrati nelle foreste montane (suolo e aghi) e la ricerca di indicatori per le fonti dei POP individuati nella regione alpina. Inoltre si deve scoprire se gli impatti negativi individuati possano causare effetti biologici.

Le schede informative dell'Ente bavarese per la gestione delle risorse idriche forniscono informazioni e chiarimenti inerenti all'uso di sostanze e rifiuti pericolosi; i controlli dell'applicazione della normativa sugli impianti che trattano sostanze contaminanti l'acqua (VawS) vengono eseguiti dagli uffici amministrativi circondariali; sono in corso programmi di ricerca relativi alla distribuzione di acqua d'infiltrazione proveniente dai suoli e dai calcinacci.

43. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolo e meno contaminanti?

Sì	X (in parte)	No	
----	---------------------	----	--

Riportate i dettagli.

Sulle strade di maggiore traffico è vietato l'impiego di sale antigelo per motivi di sicurezza stradale e ciò comporta un vantaggio complessivo notevole per l'economia nazionale. Utilizzando tecnologie moderne (sale umido) e un servizio di spazzaneve adeguato alle esigenze (servizio invernale modificato), si riduce al massimo l'impiego di sale antigelo. Un

ecobilancio dell'Ökoinstitut di Friburgo ha confermato che utilizzando la tecnologia del sale umido, l'antigelo rappresentato da tale sale come sostanza antisdrucchiolo è migliore del pietrisco, anche dal punto di vista ecologico.

Il servizio di spazzaneve sulle strade comunali spetta ai comuni in conformità ai principi dell'autonomia amministrativa dei comuni. La "scheda sul servizio di spazzaneve" propone a questo proposito di limitare l'impiego del sale antigelo alle arterie principali e ai punti particolarmente pericolosi. Su tutte le altre strade in genere si deve rinunciare al sale antigelo.

Una serie di comuni, presso i quali è possibile praticare sport invernali, rinunciano quasi completamente a spargere il sale antigelo nell'ambito cittadino. Negli altri comuni la gestione è differenziata, in parte si sostituisce il sale con pietrisco.

Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

44. Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì	X	No	
Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì	X	No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			
L'Ufficio bavarese per l'ambiente gestisce centralmente il catasto conformemente all'art. 3, comma 1, Legge bavarese per la difesa del suolo (BayBodSchG). Il rilevamento dei dati è di competenza degli uffici amministrativi circondariali.			

45. Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, viene esaminato lo stato di tali aree e valutato il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	
Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.			
L'esame e la valutazione di aree contaminate dismesse avvengono in genere gradualmente e come processo iterativo. Metodi e processi per il controllo, la valutazione e la stima dei pericoli si orientano alle disposizioni del Decreto federale per la difesa del suolo			

(BBodSchV), integrato dal supporto competente degli enti bavaresi nel lavoro e nell'esecuzione.

Il rischio potenziale e la necessità di misure di risanamento vengono ricavati dalle misurazioni delle concentrazioni di sostanze nocive nel terreno, nell'aria del terreno nonché nelle acque freatiche e nelle acque d'infiltrazione.

46. Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con l'ambiente?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, citate i sistemi.

- 1) Piano bavarese per la gestione dei rifiuti (AbfPV) – Decreto del 18 dicembre 2001
- 2) Sistemi di gestione dei rifiuti degli enti preposti allo smaltimento (circondari, città senza circondario, associazioni dedicate)

(tra l'altro con l'allestimento di impianti di compostaggio, impianti di fermentazione e forni per il recupero di materiali riciclabili, raccolta di materiali riciclabili o rifiuti speciali)

47. Sono state istituite aree sottoposte ad osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di aree di osservazione del suolo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

48. L'osservazione nazionale del suolo viene coordinata con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

Mediante un gruppo di lavoro interministeriale.

Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?

Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			
Tutte le misure adottate hanno potuto essere realizzate con successo ed efficienza.			

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio (protocollo del 20.12.1994)

Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale

1. In quali dei seguenti settori viene supportata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).	
Rilevamento cartografico	
Delimitazione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione	
Interconnessione dei biotopi	X
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	
Prevenzione/riequilibrio di danneggiamenti della natura e del paesaggio	
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	X
Ricerca	
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat (compresa la definizione di criteri comparabili)	

2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	X
Supporto finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento dello studio: "Rete Ecologica transfrontaliera – Rete Alpina delle Aree Protette (Segnali alpini 3)" • Interreg III B, progetto "Living Space Network" (www.livingspacenetwork.bayern.de) • Interreg III A, Progetto "Strumenti transnazionali per l'educazione ambientale" 	

- Fase preparatoria dell'allestimento di un parco naturale nel territorio di confine tra Algovia e Vorarlberg, promosso da Interreg III A "Reno alpino-Lago di Costanza-Alto Reno"

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Cooperazione a livello comunale e circondariale perché di dimensioni facilmente gestibili e perché i contatti personali ne facilitano l'attuazione.

I concreti progetti comuni costringono a raggiungere insieme dei risultati presentabili. I mezzi finanziari contribuiscono al conseguimento degli obiettivi.

3. Sono state create zone protette transfrontaliere?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, quali?

4. Vengono concordate condizioni quadro con altre Parti contraenti per quanto concerne l'adozione di norme per la limitazione degli usi in funzione degli obiettivi del presente Protocollo?

Sì		No	X	Non rilevante	
----	--	----	----------	---------------	--

Riportate i dettagli.

Diventerà rilevante solamente a partire dai prossimi anni.

Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari

Nota: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

5. È stata illustrata la situazione per quanto concerne la protezione della natura e la tutela del paesaggio in merito alle seguenti tematiche (corrispondenti all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Indicate il relativo inventario nonché la data della sua prima esecuzione e/o dell'ultimo aggiornamento.

Tematiche secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua esecuzione
--------------------------------	------------	---------------------------

		e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato della popolazione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro biotopi”		
“2. Aree protette (superficie, percentuale sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, rapporti di proprietà)”		
“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, dotazione personale e finanziaria)”		
“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”		
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”		
“6. Sensibilizzazione del grande pubblico (istituzioni/volontariato)”		
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

Art. 7 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione paesaggistica

Nota: alle seguenti domande, relative all’art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

6. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?

Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
Programma regionale di sviluppo territoriale, programma di tutela delle specie e dei biotopi, piani paesaggistici comunali.			

7. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, al loro interno vengono presentati i seguenti elementi?	
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	X
b) Stato della natura e del paesaggio da perseguire, nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	X
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo	X
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	X
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	X

Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8. Viene realizzato un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura notevole	X
Sì, in misura ridotta	
No	
Qualora sia presente un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	
Pianificazione regionale, piani paesaggistici comunali.	
Partecipazione alle procedure di progettazione e autorizzazione, trasmissione di dati specifici.	

Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi sulla natura e sul paesaggio

9. Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico che possono danneggiare in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli

effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?			
Sì	X	No	
Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?			
BNatSchG, §§ 18-21 Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), art. 6, da 6a a 6f. Cfr. Legge sulla valutazione d'impatto ambientale (UVPG), valutazione ambientale strategica (SUP), Decreto ambientale sugli interventi di tutela della natura, tutela legislativa dei biotopi.			
10. Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici che possono danneggiare in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio ha avuto effetto sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?			
Sì	X	No	

11. Viene fatto in modo che non si verifichino danni evitabili?			
Sì	X	No	
Se sì, come? Citate anche le relative disposizioni.			
Art. 6a Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG) – Divieto, misure di compensazione e risarcimento, obbligo di evitare.			

12. Il diritto nazionale prevede compensazioni obbligatorie per i danni inevitabili?			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Citate anche le relative disposizioni.			
Decreto ambientale sugli interventi di tutela della natura in conformità alla Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG), § 19, e alla Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), art. 6a.			

13. Vengono tollerati anche danneggiamenti non compensabili?			
Sì	X	No	

Se sì, a quali condizioni? Citate anche le relative disposizioni.

In presenza di fattispecie di esenzione (cfr. risarcimento come da § 19 cap. 4 BNatSchG, Art. 6°, comma 3 BayNatSchG – Divieto, misure di compensazione e risarcimento).

Il responsabile di un intervento (per es. un piano edilizio) ha l'obbligo di evitare ogni danno evitabile alla natura e al paesaggio e di compensare i danni evitabili con interventi di protezione della natura e tutela del paesaggio. Le misure vengono stabilite all'interno delle procedure di autorizzazione. Nel caso in cui l'intervento non sia compensabile e non venga data la priorità alla protezione della natura e alla tutela del paesaggio, possono essere fissate delle cosiddette misure risarcitorie.

In vece di queste, il risarcimento può consistere nel pagamento di una determinata somma di denaro.

Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base

14. Vengono adottate misure atte a ridurre gli impatti e i danni a carico della natura e del paesaggio?

Sì

No

Se sì, riportate i dettagli.

Quasi tutte le misure nel campo di protezione della natura e tutela del paesaggio hanno questa finalità.

Nelle zone di protezione della natura e nei parchi nazionali sono vietate per legge tutte le attività che possono causare distruzione, danni, modifiche o disturbi permanenti delle varie zone o di parti di queste. Le zone possono essere percorse soltanto sui sentieri. I dettagli delle disposizioni sono definiti nei regolamenti delle singole zone protette. La zona centrale del Parco Nazionale non è sottoposta ad alcun tipo di utilizzo (eccezion fatta per quello ricreativo).

Normative relative nei permessi di diritto pubblico, creazione di superfici di compensazione.

Nella circoscrizione di Miesbach non vengono autorizzate misure di accesso a zone montane incontaminate.

Inoltre:

- interventi di regolazione del traffico destinato a scopi ricreativi
- progetto "scialpinismo ecologico" del Club alpino
- elaborazione di sistemi energetici per verificare i potenziali delle energie rinnovabili e

risparmiare in tal modo le scorte fossili

- elaborazione di sistemi di circolazione per coordinare il flusso del traffico
- sovvenzione dei trasporti pubblici tramite bus nei comuni alpini per ridurre il traffico di veicoli privati

15. Nelle misure atte a ridurre gli impatti e i danni a carico della natura e del paesaggio, in che modo si tiene conto degli interessi della popolazione locale?

In base all'art. 141, comma 3, cpv. 1 la costituzione bavarese garantisce quanto segue: il godimento delle bellezze naturali e la ricreazione nella libera natura, in particolare l'accesso a piedi a foreste e pascoli boschivi, la navigazione sulle acque e la raccolta di frutta selvatica di bosco, in misura adeguata al rispettivo luogo, è permessa a tutti.

- Partecipazione ai processi decisionali come previsto da BayVwVfG; per quasi tutti gli interventi sono previste delle consultazioni
- Valutazione degli interessi di protezione della natura rispetto agli altri interessi

Esecuzione di interventi regolatori nelle zone protette e sui laghi: creazione di zone di quiete per specie animali e vegetali minacciate (ad es. Decreto per la tutela del lago Tegernsee) e allestimento di zone balneari per fini ricreativi.

Ad integrazione delle normative di legge si stipulano accordi volontari con le rispettive associazioni e circoli sportivi per sport acquatici, le arrampicate, i giri in bicicletta e le escursioni a piedi.

16. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

BayernNetz Natur: rete dei biotopi del Land con attualmente oltre 300 progetti esecutivi, in genere a livello circondariale;

Parco Nazionale di Berchtesgaden: interventi di manutenzione delle foreste, regolazione delle popolazioni di animali selvatici, interventi di manutenzione delle acque, interventi di

manutenzione degli alpeggi, misure per la gestione dei visitatori.

Programmi di salvaguardia delle specie: aquila reale, cicogna bianca, gufo, apollo;

Programmi di promozione: Programma di protezione della natura su base contrattuale, Direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste, Programma di protezione del paesaggio rurale.

Progetti LIFE

- Programma di rinaturalizzazione delle torbiere;
- Rifacimento delle strutture di sistemazione dei corsi d'acqua, miglioramenti nelle nuove misure di protezione dalle piene;
- Allestimento di biotopi umidi e secchi in campi sgomberati e utilizzati a scopi agricoli;
- Manutenzione di prati da taglio;
- Azione di rimboschimento esistente nel circondario di Miesbach da 25 anni. In questo periodo sono stati piantati circa 53 chilometri di nuovi boschetti e siepi.

17. Esistono accordi con i proprietari o i gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la tutela, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Programmi di incentivazione: Programma di protezione della natura su base contrattuale, Direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste; Programma di protezione del paesaggio rurale (servono soprattutto alla conservazione dei tradizionali alpeggi e prati da taglio)

Normative sulle compensazioni per lavori particolarmente gravosi

Nel circondario di Miesbach esistono ad es. i seguenti programmi speciali:

Programma di rimboschimento, Programma di riassetto delle rive dei bacini/corsi d'acqua, Programma di riassetto dei viali

18. Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato vengono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?

Nessuno, un effetto analogo viene raggiunto mediante il Programma bavarese di protezione della natura su base contrattuale.

19. Vengono utilizzate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il conseguimento degli obiettivi del Protocollo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Programmi di incentivazione: Programma di protezione della natura su base contrattuale, Direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste; Programma di protezione del paesaggio rurale, promozione alla realizzazione di un numero sufficiente di fosse di liquami a tutela delle acque freatiche, incentivazione al rimboschimento e alla manutenzione delle foreste di alberi latifogli e miste.

Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo preso in considerazione dal rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).

Le aree protette esistenti sono state conservate e gestite in base alla loro funzione protettiva.	X
---	----------

Sono state istituite nuove aree protette.	
---	--

Sono state ampliate le aree protette esistenti.	
---	--

Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, **categoria** nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH (Fauna-Flora-Habitat) o sulla protezione degli uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonazione, data di istituzione/ampliamento).

Nell'area di applicazione della Convenzione delle Alpi si trova un Parco Nazionale, il Parco Nazionale di "Berchtesgaden". Spazio naturale: Alpi di Berchtesgaden, grandezza: 20.808 ha, di cui 66,6% zona centrale e 33,4% zona di manutenzione, allestito l'01.08.1978, Decreto del 16.02.1987 (nuova versione). Il territorio del Parco Nazionale, inclusa una zona di sviluppo di 25.900 ha, è stato anche riconosciuto dall'UNESCO nel 1990 come Riserva della Biosfera.

Attualmente (aggiornamento del 01.06.2005) nell'area di applicazione della Convenzione

delle Alpi 100 si trovano zone protette per una superficie complessiva di 127.000 ha.
 Segnalazione di 154 zone FFH e 24 zone di protezione degli uccelli, settembre 2004; ciò corrisponde rispettivamente al 21,2% e al 16,1% della zona contemplata dalla Convenzione.
 (vedi cartine allegate)

21. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

Tutela dei biotopi con art. 13d della Legge bavarese sulla protezione della natura BayNatSchG – Biotopi protetti per legge.

Misure di manutenzione e sviluppo nonché misure di regolazione nelle zone protette.

Assunzione di 28 assistenti in attraenti zone naturali/aree protette della Baviera, di cui una serie nell'area alpina e prealpina, ad es. Obere Isar, Palude di Murnau, lago Chiemsee e paludi del Chiemsee, lago Ammersee, area delle Allgäuer Hochalpen (Alpi d'Algovia).

22. È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?

Sì, in misura notevole	X
Sì, in misura ridotta	
No	

Riportate i dettagli.

A partire dall'ottobre 2003 entrambe le amministrazioni dei parchi nazionali (solo uno si trova nell'area contemplata dalla Convenzione delle Alpi, vedi sopra) sono degli enti autonomi, dipendenti direttamente dal Ministero bavarese per l'ambiente e la salute (StMUG). Mezzi e personale vengono messi a disposizione da detto Ministero.

23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Riportate i dettagli.

Le leggi bavaresi per la protezione della natura non contemplano la categoria protettiva "zone di rispetto e di quiete".

Nel Parco Nazionale di Berchtesgaden il 66,6% della superficie è stato definito come zona centrale la quale, eccezion fatta per l'uso limitato a fini ricreativi, non viene utilizzata e non è soggetta a manutenzione. L'obiettivo primario è lo sviluppo indisturbato e autonomo delle biocenosi.

Tuttavia, in conformità all'art. 25 della Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), la ricreazione nella libera natura può essere soggetta a limitazioni.

L'articolo 13d, comma 3, BayNatSG, in collegamento con l'art. 26 BayNatSchG, offre la possibilità di salvaguardare gli habitat di uccelli terricoli e della cicogna bianca, ad es. mediante "zone protette per gli uccelli terricoli".

Esempio:

zona di quiete per uccelli acquatici e uccelli che nidificano nei canneti sul Chiemsee (in fase di definizione).

24. Sono state esaminate le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

Vedi art. 36 e 36a della Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG) (compensazione in denaro in caso di espropri e di notevoli difficoltà nello sfruttamento della zona).

Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete Ecologica

25. Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette ben definite, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, riportate i dettagli.

- Natura 2000
- BayernNetz Natur: rete dei biotopi del Land con attualmente oltre 300 progetti

esecutivi, in genere a livello circondariale

26. Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, riportate i dettagli.

Tra l'amministrazione del Parco Nazionale di Berchtesgaden e l'area naturale protetta di Kalkhochalpen esistono da anni contatti e coordinamenti.

Il Tirolo e la Baviera cooperano da alcuni anni alla protezione transfrontaliera della natura e nella zona FFH e SPA di "Karwendel". Sono state attuate diverse misure e si sta prendendo in considerazione un piano comune di gestione FFH.

27. Viene attuata un'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione delle aree protette transfrontaliere?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, come? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).

Tramite discussioni/scambi bilaterali	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	-------------------------------------

Tramite discussioni/scambi multilaterali	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Tramite l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Altro	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

Riportate i dettagli.

Karwendel: offerte comuni di istruzione ambientale, gestione dello scialpinismo, gestione del canyoning

Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi

28. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali e quasi naturali, in volume sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle funzioni?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
Art. 13d della Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG) – Biotopi protetti dalla legge. Proseguimento del rilevamento cartografico dei biotopi alpini			

29. Viene promossa la rinaturalizzazione di habitat compromessi?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
Promozione nell'ambito delle Direttive sulla tutela dei parchi naturali e del paesaggio. Promozione di progetti mediante il fondo bavarese per la protezione della natura. Incentivazione alla rinaturalizzazione delle acque da parte dell'amministrazione dell'idroeconomia. Programma bavarese di tutela del paesaggio.			

Nota: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

30. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure volte ad assicurare la conservazione duratura di biotopi naturali e quasi naturali in volume sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle funzioni?			
Sì*	X	No	
Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?			
Art. 13d della Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), novellata il 18.08.1998. Istruzioni per il rilevamento cartografico delle Alpi del 1990.			

*** Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.**

Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie

31. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica, con una popolazione sufficiente e con habitat sufficientemente grandi?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
<p>Programma bavarese di tutela delle specie e dei biotopi (ABSP) a livello circondariale (programma speciale obbligatorio per l'amministrazione).</p> <p>Attuazione dell'ABSP nell'ambito della rete bavarese BayernNetz Natura (unione regionale dei biotopi con oltre 300 progetti esecutivi su vasta scala).</p> <p>Programma a favore delle specie di piante endemiche.</p> <p>Programma di supporto delle specie ad es. uccelli terricoli, aquila reale, cicogna bianca, falcone pellegrino e apollo.</p> <p>Inoltre: progetti per la conservazione dei tetraonidi, accertamenti della presenza di lontre.</p> <p>Il progetto di scialpinismo ecologico del Club alpino tedesco (DAV) e del Ministero bavarese per l'ambiente e la salute (StMUG).</p> <p>L'attuazione e la promozione dei suddetti programmi avviene nell'ambito dei piani di incentivazione alla protezione della natura e dell'agricoltura, con il supporto del fondo per la protezione della natura.</p>			

Nota: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

32. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina, sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto minacciate in modo specifico?			
Sì	X	No	
Se sì, quando?		Nelle Liste Rosse (2003) della fauna e della flora bavaresi minacciate sono elencate le summenzionate specie.	

Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio

33. Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di determinate specie di animali e in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento	X	
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova prelevate dalla natura	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari di determinate specie o di loro parti, prelevate dalla natura	X	
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari di determinate piante prelevati dalla natura	X	
Se sì, quali? Citate le disposizioni.		
In particolare §§ 41, 42 BNatSchG, Art. 13e BayNatSchG, Art. 14; 15 BayNatSchG,		

Nota: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

34. Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*	X	No	
Se sì, quando?		Rimando a § 42 BNatSchG – Disposizioni per specie particolarmente protette e determinate altre specie vegetali e animali – in collegamento con § 10, comma 2 n. 10, 11 BNatSchG.	

***Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate. Le liste sono parte integrante delle regole in vigore riportate sotto le domande 33 e 34.**

35. Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

§ 43 BNatSchG:

Eccezioni:

(1) Il divieto di possesso non si applica, salvo diversamente indicato da un decreto in base al § 52 comma 5, nel caso di:

1. animali e piante di specie particolarmente protette, le quali:

a. in conformità alla legge, siano stati allevati all'interno della Comunità, non siano stati abbandonati, non siano stati ottenuti con metodi di riproduzione artificiale o non siano stati prelevati dal loro ambiente naturale;

b. siano legalmente giunti nella Comunità provenendo da Paesi terzi,

2. animali e piante delle specie indicate al § 42 comma 3 n. 2, che siano stati legalmente acquisiti nella Comunità prima che la loro specie venisse inclusa in quelle contemplate da un decreto in base a § 52 comma 4.

La frase 1 n. 1 lettera b non si applica per animali e piante delle specie ai sensi del § 10 comma 2 n. 10 lettera b, che siano giunti direttamente dall'estero dopo il 3 aprile 2002 senza un'autorizzazione speciale come da comma 8 cpv. 2 o senza una deroga come da § 62. In deroga al cpv. 2, gli uccelli morti delle specie europee menzionate nel § 10 comma 2 n. 10 lettera b sottolettera bb, purché siano soggetti al diritto venatorio come da § 2 comma 1 della Legge federale sulla caccia, possono essere importati direttamente dall'estero per uso personale o in funzione di suppellettili senza necessità di un'autorizzazione speciale o una deroga.

(2) Nella misura in cui, in base a quanto previsto dal comma 1, animali e piante di specie particolarmente protette non siano soggetti ad alcun divieto di possesso, per essi non vige altresì alcun divieto di commercializzazione. Quanto sopra non si applica, fatto salvo un decreto in base a § 52 comma 5, a:

1. animali e piante e appartenenti a specie particolarmente protette,

2. uccelli di specie europee

prelevati dalla natura.

Nota: altre disposizioni sono presenti nei comma da (3) a (8), qui non riportati.

La Baviera ha inoltre disciplinato legalmente altre eccezioni (in conformità a § 43 BNatSchG) con il Decreto sui cormorani e sugli aironi cinerini.

36. Sono stati definiti i termini indicati nell'art. 15, comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè "periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento"?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, come? Riportate le definizioni.

37. Sono stati meglio definiti altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, quali sono stati i termini e come sono stati definiti?

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Riportate i dettagli.

La legge bavarese per la protezione della natura (BayNatSchG) disciplina all'articolo 17 l'introduzione e l'insediamento di piante di specie non autoctone e di animali. Il Ministero bavarese per l'ambiente e la salute (StMUG) non supporta né promuove attivamente alcun progetto per la reintroduzione delle specie autoctone nella zona alpina. Qualora specie autoctone facciano spontaneamente ritorno nel territorio o nel caso in cui siano previsti rientri di questo genere, vengono prese le misure necessarie, come avvenuto ad esempio con i piani di

gestione per il lupo, l'orso bruno e la linca. Anche la piattaforma "grandi predatori", istituita nel corso della X Conferenza delle Alpi testimonia questi sforzi.

39. La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Riportate i dettagli.

40. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie animali e vegetali interessate?

Sì		No	X	Non applicabile	
----	--	----	----------	-----------------	--

Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieto di introduzione

41. Vengono emanate disposizioni nazionali volte a garantire che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, queste disposizioni prevedono delle eccezioni?

Sì	X	No		Non applicabile	
----	----------	----	--	-----------------	--

Qualora esistano indicate, se rilevanti, le rispettive disposizioni e le eventuali eccezioni.

BNatSchG § 41 Protezione generale di animali e piante selvatiche:

comma (2): i Paesi, tenendo conto dell'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 11 della Direttiva 79/409/CEE nonché dell'articolo 8, lettera h della Convenzione sulla Diversità Biologica del 5 giugno 1992 (Gazzetta ufficiale tedesca 1993 II, pag. 1471), attuano interventi per evitare i pericoli di alterazione della fauna e della flora degli Stati membri mediante insediamento e distribuzione di animali e piante di specie non autoctone. Essi varano in particolare disposizioni per l'autorizzazione all'insediamento:

1. di animali e
2. piante non autoctone

nella libera natura. L'autorizzazione deve essere negata se non si può escludere il rischio di

alterazione del mondo animale e vegetale degli Stati membri o il rischio di mettere in pericolo la quantità o la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche degli Stati membri o di popolazioni di tali specie. L'autorizzazione non è necessaria nei seguenti casi:

1. la coltivazione di piante in ambito agricolo e forestale,
2. l'inserimento di animali
 - a) di specie autoctone,
 - b) di specie non autoctone, a condizione che l'inserimento necessiti di un'apposita autorizzazione a tutela delle piante, nella quale si tenga conto degli interessi della protezione delle specie, allo scopo di proteggere biologicamente le piante,
3. l'insediamento di animali di specie autoctone, contemplati dalle leggi sulla caccia e sulla pesca.

Comma (3): i Paesi possono emanare altre normative e possono determinare in particolare a quali condizioni è permesso il prelievo dalla natura di animali e piante di specie selvatiche non particolarmente protette.

BayNatSchG, art. 16 (3): Divieto di insediamento di specie non autoctone

Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi geneticamente modificati

42. Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi geneticamente modificati, prevedono la valutazione dei rischi che questi comportano per l'uomo e l'ambiente?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali? Citate le norme e indicatene il contenuto.

Il diritto tedesco sull'ingegneria genetica (Legge sull'ingegneria genetica, GenTG), che attua le rispettive normative UE, prevede che prima del rilascio di organismi geneticamente modificati (OGM) e della loro messa in circolazione debbano essere valutati dettagliatamente i rischi connessi per la vita e la salute degli esseri umani, nonché le ripercussioni su ambiente, animali e piante (valutazione dei rischi). Questa valutazione del rischio e le misure di sicurezza devono essere verificate ed eventualmente riviste periodicamente, in particolare

nel caso in cui le misure di sicurezza non siano più adeguate e la valutazione dei rischi non corrisponda più allo stato aggiornato della scienza e della tecnica.

Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43. Sono state adottate misure di protezione integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, quali?

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Nella regione alpina bavarese è stato definito un elevato numero di zone protette; il progetto di base è costituito dal Programma di tutela delle specie e dei biotopi per tutto il territorio della regione alpina bavarese. Conservazione della biodiversità alpina mediante programmi di incentivazione (soprattutto la protezione della natura su base contrattuale e il programma di protezione del paesaggio rurale) ampiamente riuscita.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori

1. Gli agricoltori del territorio alpino vengono riconosciuti, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - attirando l'attenzione pubblica e politica - con il supporto di esperti - mediante misure di promozione (statali e locali) 			

2. Gli agricoltori del territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure relative alle zone montane?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Consultazione delle associazioni delle malghe/alpeggi e degli agricoltori montani			

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	X
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo	X

Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	
Promozione di iniziative comuni	X
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	X

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	X
Supporto finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Procedure coordinate nelle decisioni politiche	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
I progetti comuni perché spesso consentono lo sviluppo di contatti personali.	

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna

5. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).	Sì	No
Promozione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in relazione alle differenti condizioni dei luoghi	X	
Promozione dell'agricoltura di montagna tenendo in considerazione le sfavorevoli condizioni naturali dei luoghi	X	
Particolare sostegno ad aziende che garantiscono uno sfruttamento agricolo minimo di terreni posti in posizioni estreme	X	

Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce, nell'interesse generale, alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi generali previsti da accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.	X	
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		
Soprattutto il Programma di protezione del paesaggio rurale e l'indennità di compensazione tengono conto delle diverse condizioni di coltivazione		

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

6. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della definizione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
Il Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) tiene conto delle particolarità delle zone montane.			

7. Vengono previste le superfici necessarie allo svolgimento di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e adatta ai luoghi, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna?			
Sì	X	No	
Se sì, secondo quali criteri sono state scelte queste superfici?			
Per adempiere ai vari compiti dell'agricoltura di montagna è necessario che tutte le superfici interessate siano utilizzate in modo compatibile con il luogo e l'ambiente. A questo fine vengono poste in atto speciali misure di incentivazione nell'ambito del Programma bavarese di protezione del paesaggio rurale e dell'indennità di compensazione.			

8. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate degli esempi.

Essenzialmente si tratta della conservazione del paesaggio rurale mantenendo l'utilizzo agricolo e forestale e gli elementi del paesaggio ad esso connessi.

9. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego di metodi e materiali di costruzione caratteristici ?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Programmi di promozione degli investimenti, soluzioni costruttive esemplari, sovvenzioni della protezione dei beni culturali

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

10. Sono state adottate tutte le misure necessarie a favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensivi, adatti alla natura e caratteristici della zona, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali sono queste misure?

Iniziative regionali di commercializzazione
Denominazione di origine protetta

11. Sono stati ricercati, insieme alle altre Parti contraenti, dei criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensivi, adatti alla natura e caratteristici della zona, nonché per tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici, che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?			
Sì		No	X
Se sì, quali sono questi criteri?			

Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai luoghi e diversità genetica

12. Quali misure sono state adottate affinché gli allevamenti di bestiame (compresi gli animali domestici tradizionali) con la loro diversità di razze caratteristiche e i loro prodotti tipici potessero essere mantenuti secondo modalità conformi ai rispettivi luoghi, nel rispetto delle superfici a disposizione e in forma compatibile con l'ambiente?			
Promozione del programma di protezione del paesaggio rurale			
Incentivazione alla tutela di razze di animali domestici in via d'estinzione			

13. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali necessarie per gli allevamenti tradizionali?			
Sì	X	No	

14. In caso di allevamenti erbivori estensivi, viene mantenuto un rapporto adeguato ai rispettivi luoghi tra il bestiame e le superfici foraggere?			
Sì	X	No	

15. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle piante coltivate)?			
Sì	X	No	
Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della			

ricerca e della consulenza.

- Esami fitosociologici dell'Istituto bavarese per l'agricoltura su superfici foraggere
- Rilevamenti in connessione con l'impiego di misure ambientali agricole
- Rilevamenti statistici dello sviluppo delle popolazioni animali

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

16. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

- Promozione di iniziative regionali di commercializzazione e interventi per il miglioramento delle strutture di mercato (in particolare dei caseifici e dei prodotti ecologici, anche sulle malghe)
- Nella rete UNSER LAND (la nostra terra), di cui fa parte anche la comunità solidale "Oberland" (circondari di Bad Tölz e Miesbach), si perseguono la conservazione e il miglioramento delle condizioni di vita di esseri umani, animali e piante
- Ecomodello Achetal (circondario di Traunstein) e Hindelang (circondario di Oberallgäu)
- Studio per la conservazione degli alpeggi (circondario di Traunstein)
- Fattorie "Vital", "Löwenzahnfrühling" (Primavera del dente di leone) (circondario di Bad-Tölz-Wolfratshausen)
- Commercializzazione del legno utile da parte dell'associazione degli agricoltori montani
- Realizzazione del caseificio dimostrativo di Oberammergau (primo caseificio dimostrativo di questo tipo in Germania; commercializza il latte degli agricoltori del Oberammergau, località Abbazia di Ettal)
- Progetti Leader-Plus: centro informativo sul latte e caseificio di Leherm, iniziativa "Abete bianco" dell'Algovia Occidentale, associazione "Allgäuer Alpgenuss" (Sapore degli alpeggi dell'Algovia), "strada del formaggio" dell'Algovia Occidentale, pista ciclabile dell'Emmental.

17. Esistono marchi di denominazione d'origine controllata e di garanzia della qualità, a

tutela sia dei produttori sia dei consumatori?			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di introduzione.			
Ad es. Allgäuer Alpkäse (formaggio di malga dell'Algovia), Allgäuer Bergkäse/Emmentaler (formaggio montano/Emmental dell'Algovia), liquore di genziana Grassl “Qualität aus Bayern” (Qualità dalla Baviera), certificati riconosciuti dell'agricoltura ecologica (ad es. Demeter), “Offene Stalltür” (Porta aperta delle stalle), “Von hier” (Di qui) (ditta Feneberg in Algovia)			

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione

18. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai luoghi e compatibile con l'ambiente?			
Sì		No	X
Se sì, come?			

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19. Viene incentivata la silvicoltura naturale sia come base di reddito complementare delle aziende agricole, sia come attività lavorativa integrativa dei lavoratori agricoli?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Premi proporzionali per il rimboschimento			

20. Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto al luogo e in armonia con il paesaggio?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Separazione delle foreste dai pascoli; interventi a favore delle foreste protettive			

21. L'attività di pastorizia e di popolamento di selvaggina viene regolamentata tramite misure tali da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			
Perizie su tracce lasciate da morsi			
Piani di abbattimento			
Legge sulle foreste per la Baviera			
Riscatto dei pascoli boschivi su base volontaria			

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane (soprattutto su iniziativa della popolazione locale e a favore di quest'ultima) in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, ai fini di supportare la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.			
Promozione dello sviluppo rurale			
Indirettamente, mediante la promozione del turismo dei comuni/circondari			
(Messa a disposizione dell'infrastruttura turistica, ecc.)			

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e coniugare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?	
Miglioramento dei collegamenti di trasporto	<input checked="" type="checkbox"/>
Costruzione e ristrutturazione di abitazioni e fabbricati rurali	<input checked="" type="checkbox"/>

Acquisto e Manutenzione di impianti e macchinari	X
Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<ul style="list-style-type: none"> • Promozione degli investimenti nelle zone montane mediante il Programma bavarese di protezione del paesaggio rurale (KULAP) – Parte B • Promozione di iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei villaggi (ristrutturazione dei villaggi) • Promozione di interventi infrastrutturali adeguati al carattere rurale nell'area alpina, soprattutto per il miglioramento delle condizioni del traffico e lo sfruttamento delle superfici agricole e forestali (per esempio, realizzazione di vie di collegamento con alpeggi, malghe, fattorie e borghi) 	

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Giudizio positivo: lo sviluppo della popolazione è un indicatore dell'attrattiva dell'habitat alpino. La struttura dell'agricoltura di piccole e medie dimensioni è finora relativamente stabile.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

E Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o ad aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Sì	No
Si adottano metodi naturali di rinnovazione forestale.	X	
Si mira ad avere un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte ai rispettivi luoghi.	X	
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	X	
Si prevengono erosioni e costipamenti del suolo mediante metodi di sfruttamento e di esbosco rispettosi dell'ambiente.	X	
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni: L'obiettivo viene raggiunto, dove necessario, mediante interventi di risanamento delle foreste protettive.		

Art. 2 Protocollo Foreste montane – Considerazione delle finalità nelle altre politiche

2. I seguenti obiettivi/obblighi del Protocollo Foreste montane vengono tenuti in considerazione nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a sostanze atmosferiche tossiche provenienti da oltre confine.	X riferito a SOx	X riferito a NOx e O ₃
Le popolazioni di ungulati sono state contenute entro limiti che permettono la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai luoghi senza dover ricorrere a particolari misure protettive.	X	
Nelle zone di confine, le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina vengono armonizzate con altre Parti contraenti interessate.	X in	X in parte

	parte	
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura, viene favorita la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.		X
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai luoghi, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.	X	
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali.	X	
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la tutela delle foreste, viene incentivato il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.	X	
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.	X	
Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'adempimento di tutte le funzioni forestali senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia qualificato e in numero sufficiente.	X	
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni: Pascolo boschivo: in Baviera il riscatto dei pascoli boschivi è possibile soltanto su base volontaria.		

Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale	

Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo	X
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali, per realizzare le finalità del Protocollo.	X
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	X
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	X
Promozione di iniziative comuni	
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	X

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	X
Supporto finanziario	
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
Scambio di esperienze ad es. nel campo del risanamento delle foreste protettive	

Art. 5 Protocollo Foreste montane – Basi della pianificazione

5. Sono state predisposte le basi di pianificazione necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, queste basi comprendono anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare			

considerazione delle funzioni protettive nonché un'esauriente ricognizione dei luoghi?			
Sì	X (in riferimento al rilevamento cartografico delle funzioni delle foreste) (Piano di risanamento delle foreste protettive)	No	X (in riferimento al rilevamento cartografico dei luoghi) (Sistema informativo dei boschi delle Alpi del nord, attualmente in fase di elaborazione)
A questo proposito quali organi sono/erano competenti?			
Amministrazione forestale bavarese			

Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane

6. Viene attribuita priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi luoghi e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	X	No	
Se sì, la gestione forestale si orienta a queste finalità protettive?			
Sì	X	No	

7. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi luoghi e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?			
Sì	X	No	

8. Vengono attuati piani di gestione e miglioramento delle foreste montane nella zona alpina del vostro Paese?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Risanamento delle foreste protettive - Rimboschimento di radure (danneggiate da tempeste, bostrichi, valanghe, ecc.) - Costruzioni di impianti antivalanghe provvisori 			

- Piantagioni di nuove piante in prossimità di quelle già esistenti
- Misure ad hoc a favore del ringiovanimento della natura
- Rimboschimento a scopo di stabilizzazione
- Progetti nell'ambito dell' iniziativa "Offensiva delle foreste montane"

9. Vengono pianificate e attuate con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste, le misure necessarie per la conservazione di foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi luoghi e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, nell'ambito dei piani di gestione e di miglioramento delle foreste, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e della tutela del paesaggio?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Art. 7 Protocollo Foreste montane - Funzione economica delle foreste montane

10. Nelle foreste montane, dove prevale la funzione economica e dove la situazione dell'economia regionale lo renda necessario, vengono presi provvedimenti affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

Misure di compensazione per particolari difficoltà di esercizio dell'attività sotto forma di maggiori indennità nonché speciali meccanismi di sostegno nella zona delle foreste montane

11. Viene effettuata la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatte ai luoghi?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Nell'ambito di coltivazioni su contratto vengono fatte crescere e raccolte sementi in modo conforme alla loro provenienza. Le piante così ottenute vengono poi utilizzate nei progetti per il risanamento delle foreste protettive

12. L'utilizzo delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di gru a fune e talvolta di elicotteri per il trasporto di legno con impatto minimo sul suolo - Impiego di cavalli da tiro - Impiego di trattori forestali speciali a basso impatto sul suolo (pneumatici larghi) 			

Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane

13. Sono state adottate misure che assicurano le fondamentali funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali la loro importanza per le risorse idriche, per l'equilibrio climatico, per il risanamento dell'aria e per la protezione acustica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Rilevamento cartografico delle fattispecie rilevanti per la protezione della natura (nell'ambito dell'allestimento delle foreste) - Le funzioni delle foreste (ricreazione, protezione delle acque, protezione del clima, protezione acustica) vengono tenute in considerazione nei piani periodici (allestimento delle foreste). Esempi di attuazione sono ad es. il rimboschimento con alberi di latifoglie, l'incentivazione di una strutturazione graduale della foresta, la piantagione di siepi e arbusti con boscaglia locale, ecc. 			

14. Vengono adottate misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Progetti speciali per la protezione delle specie e dei biotopi (ad es. gallo cedrone, rinaturalizzazione delle torbe, aquila reale) - Redazione di piani di gestione per i siti Natura 2000 (definizione delle necessarie misure) 			

di conservazione, monitoraggio, progetti di attuazione)
- Piani di manutenzione e sviluppo per le aree naturali protette
- Rilevamento cartografico dei biotopi alpini
- Rilevamento delle fattispecie rilevanti per la protezione della natura

15. Vengono adottate misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione e manutenzione di reti di sentieri - Offerte formative dei centri per sperimentare le foreste montane di Füssen-Ziegelwies (http://www.walderlebniszentrum.eu) e Ruhpolding (www.alf-ts.bayern.de/forstwirtschaft/23849/index.php) - Itinerari per godere di spettacoli naturali - Creazione di infrastrutture ricreative (ad es. parcheggi, segnaletica, panchine, rifugi) 			

Art.9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste

16. Vengono realizzati, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?			
Sì	X	No	

Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali

17. Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva?			
Sì	X	No	
Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nel territorio alpino			29

del vostro Paese e qual è la loro quota rispetto alla superficie forestale totale?	0,5 %
--	--------------

18. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

19. Viene assicurata la necessaria funzione protettiva delle formazioni di riserve forestali naturali?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

20. L'istituzione di riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata prevede la stipulazione di contratti per una tutela a lungo termine della natura?

Sì		No	X
----	--	----	----------

21. Per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione

22. Viene incentivata in modo sufficiente l'attività forestale (e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane) in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).

- Art. 6: Risanamento delle foreste protettive con il bilancio statale in tutti i tipi di proprietà boschive.
- Art. 7/8: - Aliquote speciali per la promozione di misure forestali nelle foreste protettive, pari a circa il 50% in più rispetto a indennità analoghe per altri tipi di foreste.
- Promozione di misure speciali esclusivamente nelle foreste protettive.

Art. 9:	Indennità maggiorate nelle foreste montane (+ 20%) e nelle foreste protettive (+ 30%) per la costruzione di strade forestali
Art. 10:	Riserva naturale nelle foreste montane e protettive (esclusivamente nelle foreste statali)

23. I proprietari forestali hanno diritto ad una forma di compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalla norme giuridiche vigenti e la loro necessità sia motivata nell'ambito di progetti?			
Sì		No	X
Se sì, riportate i dettagli.			
.			

24. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?			
Sì		No	X
Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre che dei benefici economico-politici per l'intera popolazione, anche dei benefici dei singoli?			
Sì		No	

Se sì, indicate gli strumenti realizzati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.			

Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative

25. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

26. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Generalmente alto grado di efficacia grazie al grande contributo su base volontaria (anche se non sempre e ovunque determinante)
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni: Alla domanda 20: la delimitazione delle riserve forestali naturali avviene su base legislativa Alla domanda 21: non ci sono riserve forestali naturali transfrontaliere Alla domanda 5/Rilevamento cartografico del luogo: esistono approcci; copertura completa solo per il Parco Nazionale di Berchtesgaden; a partire dal 2011 copertura cartografica integrale per le "Società boschive nelle foreste montane" con il progetto "WINAlp-Waldinformationssystem Nordalpen" – Sistema informativo forestale delle Alpi settentrionali.

F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)

Art.2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti che miri soprattutto alla valorizzazione delle aree transfrontaliere, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?			
Sì	X	No	
Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.			
Accordi bilaterali			
Accordi multilaterali			
Supporto finanziario			
Aggiornamento/Training			
Progetti comuni			
Altro			X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
Diverse forme di gruppi di contatto e di lavoro transnazionali ad es.:			
<ul style="list-style-type: none"> - gruppi di discussione bilaterali (Baviera/Salisburgo e altri), compreso il turismo - gruppo di lavoro multilaterale sul turismo della Comunità di Lavoro Alpe-Adria - gruppi di lavoro sul turismo nelle Euroregioni transfrontaliere (ad es. Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein, Euroregione Zugspitze/Wetterstein-Karwendel) - gruppo del progetto del turismo in bicicletta nell'ambito dell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein - consorzio degli albergatori alpini "Alpine Gastgeber", cooperazione tra Salisburghese, Tirolo, Alta Baviera e Algovia per un'affermazione permanente del marchio 			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			
I gruppi di lavoro sul turismo all'interno delle Euroregioni funzionano nel modo migliore			

Motivi: vicinanza geografica e coinvolgimento degli enti paganti e del loro potere decisionale

Art.5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta

2. Sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, sono stati già realizzati?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Lo sviluppo e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali permettono di valutare e comparare i vantaggi e gli svantaggi degli andamenti previsti in relazione ai seguenti aspetti?	Sì	No
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali	X	
Conseguenze per il suolo, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi	X	
Conseguenze sulle finanze pubbliche	X	

3. Sono state eseguite su tutto il territorio pianificazioni che assicurino uno sviluppo regionale sostenibile tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

4. Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite valutazioni di compatibilità?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

A questo proposito esistono delle norme giuridiche?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Ad es.

Leggi sulla protezione dalle immissioni, Codice edilizio, Legge bavarese sulle foreste, Legge bavarese sulle acque, Legge bavarese sulla pianificazione territoriale, Legge federale sull'assetto territoriale, Legge bavarese sulla protezione della natura, Legge bavarese sulle ferrovie e sulle funivie

5. Se sono state elaborate linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche, illustrate quali sono.

Programma bavarese di sviluppo territoriale Baviera II 1.3 settore turistico

- Attenzione al turismo in caso di interventi importanti per la pianificazione territoriale
- Attenzione alle possibilità turistiche oltre i confini regionali
- In zone di notevole intensità turistica, focalizzazione sul miglioramento qualitativo delle attrezzature produttive private e comunali
- Attenzione alle caratteristiche del paesaggio e all'equilibrio naturale

Il programma politico-turistico del Governo bavarese prevede quanto segue:

- Priorità della qualità sulla quantità
- Compatibilità ambientale
- Offerte mirate e forme di commercio professionali
- Mantenimento della varietà dell'offerta
- Struttura turistica equilibrata

Sviluppo turistico orientato al futuro nel circondario Berchtesgadener Land (attuazione pilota del Protocollo Turismo della Convenzione delle Alpi e delle direttive sulla biodiversità e sullo sviluppo turistico promosso a livello federale)

Nell'ambito di un progetto pilota sono state elaborate, a seguito di un processo partecipativo, delle bozze di progetto sulle tematiche "Vivere e apprezzare la natura – escursioni nella riserva della biosfera del Berchtesgadener Land" e "Sviluppo di un marchio regionale".

6. La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?			
Sì		No	X (ma le comunità e i comuni)

7. Se sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto viene riportato qui di seguito? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).	
Sviluppo di modelli e offerte per un turismo compatibile con la natura	
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	X
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	X
Altro	
Se avete scelto una o più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.	
<u>Marchio ambientale della Baviera:</u> dal 1997 è in atto l'iniziativa "Gestione ambientale di alberghi e ristoranti" con la concessione del marchio ambientale bavarese per il settore dell'ospitalità; concessione di un marchio ambientale qualificato da parte del Governo bavarese	
<u>Azione Gestione ambientale per campeggi nel 2003:</u> progetto Ecocamping, finanziato dal Ministero bavarese per l'ambiente e la salute.	

Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8. Nella promozione del turismo, si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e della salvaguardia del paesaggio?			
Sì	X	No	

9. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente?			
Sì		No	X

10. La politica contribuisce al rafforzamento della competitività di un turismo compatibile con la natura nel territorio alpino?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Legge bavarese sulla protezione della natura,
 Legge bavarese sulle foreste,
 Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) B III 1
 Mediante progetti di sviluppo come ad es. quello dell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein
 Mediante la promozione di ecocomuni, come ad es. Bad Hindelang o sentieri turistici locali.

11. Vengono privilegiate le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.

Orientamento della politica di promozione a obiettivi come

- struttura flessibile in base a classi di età
- qualità al posto della quantità (programma turistico-politico)

Promozione di offerte speciali come ad es.

- agriturismo

Segnaletica del Club alpino per lo scialpinismo

12. Nelle zone di forte sfruttamento turistico viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

13. Nelle misure da incentivare e incentivate vengono presi in considerazione i seguenti aspetti?	Sì	No
---	----	----

Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche		
---	--	--

<p>Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture in conformità agli obiettivi del Protocollo</p> <p>Le domande 12 e 13 qui sopra non sono pertinenti dal momento che in Baviera sono molto rare le forme intensive di turismo con modalità del tipo: “grandi alberghi anonimi”; crescita organica del turismo in Baviera mediante normative di pianificazione territoriale!</p>		
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un’offerta turistica compatibile con la natura e rispettosa dell’ambiente	X	
Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche	X	

Art.7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell’offerta turistica su tutto il territorio alpino tenendo conto soprattutto delle esigenze ecologiche?			
Sì	X	No	

15. Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d’azione comuni che tendano ad un miglioramento qualitativo <u>soprattutto</u> nei seguenti settori?	Sì	No
Adattamento di attrezzature e impianti turistici al paesaggio e alla natura	X (in parte)	
Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e ristrutturazione dei villaggi)	X	
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici	X	
Diversificazione dell’offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate		X
Citate degli esempi relativi ai settori per i quali avete dato una risposta positiva.		
<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di reti di sentieri transfrontalieri per pedoni e ciclisti (ad es. Kleinwalsertal /Gottesacker; Kreuth-Achensee; Schliersee-Erzherzog-Johann-Klause e Bayrischzell-Landl, pista ciclabile Monaco-Valle dell’Inn: VIA BAVARICA TYROLENSIS nell’Euroregione 		

Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein)

- Programmi comuni di certificazione nel settore dell'ospitalità
- Coordinamento in caso di manifestazioni, offerte per il tempo libero, ecc.
- Gestione congiunta di trasporti pubblici regionali e impianti di risalita
- Offerte delle Euroregioni come cartine e brochure
- Progetti Leader-Plus: museo dell'agricoltura di montagna di Diepolz, viaggio nel tempo all'interno del museo, passeggiata dei vetrai
- Nel campo della ristrutturazione dei villaggi: incentivo finanziario del "Premio europeo per la ristrutturazione dei villaggi" da parte dello Stato libero di Baviera (serve al miglioramento della qualità; la presenza di una giuria internazionale favorisce lo scambio di esperienze).
- Nel campo dell'ospitalità: "Alpine Gastgeber" ("Albergatori alpini") iniziativa transfrontaliera per la qualità e il marketing per strutture alberghiere piccole e medie (fino a 40 posti letto) nella Baviera superiore, Algovia (dal 2009), Salisburgo e Tirolo, ai fini di un'affermazione permanente del marchio. L'iniziativa dei tre Länder si basa su un'azione dell'Associazione Turismo di Monaco-Alta Baviera e viene sovvenzionata dallo Stato libero di Baviera.

Sullo scambio di esperienze in generale si veda comunque la domanda 1 relativa all'art. 2 del Protocollo Turismo

Art.8 Protocollo Turismo - Gestione dei flussi turistici

16. Vengono adottate misure per pianificare i flussi turistici nelle aree protette?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

17. Vengono adottate misure per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18. Lo sviluppo turistico viene adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località e della regione interessate?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, come?			

Legge bavarese sulla protezione della natura,

Disposizioni del Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) e del Piano regionale,

Varie procedure di autorizzazione,

A causa delle numerose zone protette (FFH, SPA, zone di tutela del paesaggio) sono state poste delle limitazioni agli interventi a favore dello sviluppo turistico.

19. I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale vengono sottoposti ad una valutazione preventiva?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete

20. Sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia allo sfruttamento per fini turistici?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/> (tramite LEP) (cfr. risposta a 1 B IX)	No	
----	---	----	--

Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera

21. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile mediante le seguenti misure?	Sì	No
---	----	----

Predilezione della ricettività commerciale	<input checked="" type="checkbox"/>	
--	-------------------------------------	--

Recupero ed uso degli edifici esistenti	<input checked="" type="checkbox"/>	
---	-------------------------------------	--

Modernizzazione e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti	<input checked="" type="checkbox"/>	
---	-------------------------------------	--

Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

22. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?

Bay ESG Art. 21 in connessione con il decreto sulle funivie § comma 1 n. 9 e 10;

Programma bavarese di sviluppo territoriale LEP B I, B III 1 (in particolare B III (Z)1.2.2), B V 1.8

23. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita prevedono lo smontaggio e la rimozione di impianti di risalita fuori esercizio?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/> Art. 38 Bay ESG	No	
----	---	----	--

24. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita prevedono la rinaturalizzazione di superfici inutilizzate, soprattutto mediante specie vegetali autoctone?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici

25. Nel periodo preso in considerazione, sono state promosse misure destinate a ridurre il traffico motorizzato individuale all'interno delle stazioni turistiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

- Progetti per la riduzione del traffico a Berchtesgaden, Oberstdorf, in futuro programma di riduzione del traffico per il circondario meridionale dell'Alta Algovia
- Istituzioni di linee di bus e taxi collettivi, ad es. linea circolare di Wendelstein, programma di trasporto pubblico in bus nell'Algovia Occidentale, bus per alpinisti con destinazione Eng (Tirolo), radiotaxi collettivi, collegamento delle stazioni ferroviarie a destinazioni di gite turistiche tramite bus navetta
- Potenziamento di diverse linee di bus locali (per es. Lindau, Ruhpolding, Inzell)
- Realizzazione di zone pedonali (in parte già esistenti da lungo tempo); vedere anche la domanda 26

26. È stato limitato il traffico motorizzato individuale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

27. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai luoghi e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

- Vedi domanda 25!
- Trasporto gratuito di biciclette nel circondario del Berchtesgadener Land.
- Istituzione di particolari treni attraverso lo Stato Libero di Baviera, per esempio da Monaco, senza dover cambiare, fino alla nuova fermata (anch'essa cofinanziata dallo Stato Libero di Baviera) presso la stazione di valle della ferrovia alpina Garmisch-Partenkirchener ("Classic-Ski-Express").
- Speciali offerte tariffarie per chi viaggia nelle regioni alpine (per es.: Biglietto Werdenfels, biglietto Traun-Alz).
- Realizzazione di strutture per informazioni ai passeggeri presso le stazioni di Lindau, Kempten, Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen.
- Offerta di un servizio di bus navetta per eventi sportivi e culturali (coppa del mondo di biathlon a Ruhpolding, manifestazioni teatrali nella città di Bad Reichenhall)
- Nell'ambito del progetto UE Alps Mobility II, nelle regioni turistiche del Berchtesgadener Land e dell'Alta Algovia vengono promosse la cooperazione nel campo della mobilità ecocompatibile e la commercializzazione turistica di offerte di mobilità sostenibili. Alcuni esempi: innovativi sistemi di informazione, portali internet per il trasporto intermodale, pianificatori per escursioni e mobilità in genere basati su Web e GPS, utilizzo di un sistema informativo in occasione di grandi eventi, ad es. il campionato mondiale di sci nordico del febbraio 2005 a Oberstdorf. Nessun progetto da parte dell'assessorato al turismo.

In precedenza erano già stati supportati l'elaborazione e l'attuazione di progetti di mobilità sostenibile e l'impiego di bus alternativi nell'ambito di progetti pilota (vedi anche www.iakf.de).

Art. 14 Protocollo Turismo – Particolari tecniche di sfruttamento del territorio

28. La realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci vengono eseguiti salvaguardando il più possibile il paesaggio?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

In tale contesto viene tenuto conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

29. Vengono autorizzati impianti di innevamento?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, a quali condizioni avviene l'autorizzazione degli impianti di innevamento e quali disposizioni legislative ne regolano l'utilizzo? Spiegate in particolare come vengono rilevate le condizioni idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.

Istituzione e gestione necessitano del permesso come da art. 59a della Legge bavarese sulle acque (BayWG)

Ricorso a perizie, soprattutto nell'ambito di una valutazione d'impatto ambientale

Elaborazione di un piano integrativo per la tutela del paesaggio

30. Vengono limitate le modifiche del terreno?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

31. Nelle aree modificate, la vegetazione viene ripristinata dando priorità alle specie autoctone?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive

32. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

Spesso: obbligo di autorizzazione > procedura di autorizzazione;

Legge bavarese sulla protezione della natura;

Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) ad es. B V, 6.3

Accordi ambientali con associazioni ad es. di alpinismo, mountain bike, sport invernali, sport acquatici e con aeromodelli

33. Esistono limitazioni delle attività sportive che comportano l'uso di motori?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			
<p>Obbligo di autorizzazione ad esempio per</p> <ul style="list-style-type: none"> - corse automobilistiche, come da § 29 comma 2 StVO (codice stradale); sono inoltre in vigore dal 01.01.1991 i Principi Procedurali Generali del Ministero bavarese dell'Interno; - impiego di barche a motore e motoscafi come da art. 27 comma 4 BayWG (Legge bavarese sulle acque) e § 3 comma 1 frase 1 dell'Ordinanza sulla navigazione. 			

Art. 16 Protocollo Turismo - Lancio da aeromobili

34. È permesso il lancio da aeromobili al di fuori degli aerodromi per fini sportivi?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il lancio da aeromobili al di fuori di aerodromi per fini sportivi.			
<p>Il permesso di lancio viene rilasciato in conformità a § 25 della Legge sul traffico aereo dall'associazione tedesca del paracadutismo, qualora le autorità locali competenti per la protezione della natura abbiano dato il benestare. Tali permessi vengono concessi in modo restrittivo e solamente come eccezioni (soltanto circa l'1,5% di tutti i permessi rilasciati in Germania).</p>			

Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35. Sono state studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			

Obiettivo del Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) A 1.1.

Attuazione mediante programmi regionali

Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze

36. Sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nello spazio e nel tempo della domanda nelle regioni turistiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, ciò è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?

Sì		No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--	----	-------------------------------------

37. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?

All'interno dei singoli Länder tedeschi è stato migliorato nel 2003 lo scaglionamento delle vacanze estive che, per il 2005-2010, sono state allungate da 75 giorni in media a 83 giorni in media. Per il periodo dal 2011 al 2017 è stato possibile raggiungere un periodo di vacanze estive mediamente di 81 giorni. Il mantenimento o l'ampliamento del periodo di vacanze non è stato possibile per motivi pedagogici.

Art. 19 Protocollo Turismo – Incentivo all'innovazione

38. Sono stati offerti adeguati incentivi per l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.

L'incentivo finanziario è strettamente connesso a misure per il miglioramento qualitativo e l'attenzione all'aspetto ambientale.

39. Quali innovazioni sono state stimulate dall'attuazione del Protocollo Turismo?

L'area alpina bavarese non ha lacune da colmare in questo ambito (vedi a proposito anche le domande 7, 10, 15, 25 e 27).

Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

40. Viene promossa la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Vengono favorite in particolare le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.			
<p>Coordinamento reciproco in progetti e piani;</p> <p>Consultazione di base degli altri settori interessati</p>			

Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative

41. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

42. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Grande efficacia

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

G Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)

Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti

1. Viene attuata una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti coordinata a livello transfrontaliero?

Sì

X

No

2. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti coordinata a livello transfrontaliero?

Sì

No

Vengono coordinati i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e viene favorita l'intermodalità.

X

I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, ricorrendo tra l'altro all'impiego della telematica.

X

I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano,

X

differenziandoli a seconda dell'impatto causato.		
Si condiziona, tramite interventi strutturali e di assetto del territorio, il sistema dei trasporti in modo da favorire di volta in volta il trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci sul mezzo che risulti essere il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.	X	
Vengono valorizzati e sfruttati i potenziali di riduzione del volume di traffico.	X	

3. I seguenti interventi, ove necessari, vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	X	
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	X *	
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i mezzi di trasporto, anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili	X **	
Incremento della sicurezza dei trasporti	X	

* ad es. B20 parete bianca ** Un esempio: divieto di circolazione notturna per automezzi pesanti sulle strade statali B20/21, impiego di autoveicoli a metano

Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione tra gli Stati

4. Nel caso di nuove grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le seguenti verifiche/analisi?		Sì	No
Verifiche di opportunità		X	
Valutazioni d'impatto ambientale		X	
Analisi dei rischi		X	
Altre verifiche		X	
Se avete scelto la voce "Altre verifiche", indicate il tipo di verifica.			
Determinazione dei piani			
Se precedentemente avete risposto "Sì": i risultati delle verifiche/analisi vengono presi in considerazione ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	X	No	

5. Vengono coordinati e concertati con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?			
Sì	X	No	

6. Nel caso di progetti aventi importanti ripercussioni a livello transfrontaliero, vengono effettuate consultazioni con le altre Parti contraenti interessate prima dell'esecuzione di detti progetti o al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle summenzionate verifiche?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
Autostrada A7 tratta Nesselwang-Füssen			
Autostrada A 96, galleria di Pfänder			
Elettrificazione della tratta Geltendorf-Lindau (offerta di cofinanziamento della Svizzera)			
Risanamento della tratta ferroviaria Garmisch-Partenkirchen-Reutte (Tirolo)			
Nuovo ponte di Salzach presso Laufen			

7. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti e/o eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato preventivamente consultato ?

Sì		Non sempre	X	No	
----	--	------------	----------	----	--

Se avete risposto “No” o “Non sempre”, citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando il nome della Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.

Art. 8 punto 7 in connessione con art. 17 (coordinazione e informazione)

Gli accordi relativi all'introduzione delle seguenti misure di politica dei trasporti da parte dell'Austria (e del Land Tirolo) non si sono svolti secondo quanto richiesto dal Protocollo trasporti:

- misure di limitazione del traffico sull'autostrada della Valle dell'Inn A12 (motivazione: aumento dei valori di emissione ed immissione),
- introduzione del divieto di circolazione notturna ed estensione (spaziale e temporale) del divieto di circolazione notturna sull'autostrada della Valle dell'Inn,
- primo divieto di circolazione settoriale sull'autostrada della Valle dell'Inn, che la Corte di Giustizia Europea ha respinto in quanto non più compatibile,
- divieto di traffico per veicoli poco ecologici e secondo divieto di circolazione settoriale (anche qui è pendente un ricorso della COM di fronte alla Corte di Giustizia Europea).

8. Viene promosso un maggiore coinvolgimento della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese presenti nel vostro Paese?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

- Esecuzione di corsi di formazione per una guida che consenta di risparmiare carburante
- Pubblicazione di una guida per i trasportatori e le imprese con un proprio parco di autoveicoli “Parco autoveicoli ecologico” (aggiornamento nel 2005)
- Promozione di consulenze ambientali e introduzione di sistemi di gestione ambientale secondo il Programma di consulenza ambientale bavarese
- Inserimento nel patto per l'ambiente bavarese di imprese di trasporti impegnate nella tutela ambientale

Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici

9. Vengono promossi l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblici ecocompatibili e orientati all'utenza?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none">- Le istituzioni comunali competenti (circondari, città) ricevono sovvenzioni statali per finanziare i propri servizi di trasporto pubblico- Incentivazione all'impiego dei bus (in particolare di bus a metano e bus con filtri antiparticolato)- Creazione di una rete di trasporti pubblici transfrontaliera con il Salisburghese (progetto Interreg)- Realizzazione di strutture per informazioni ai passeggeri presso le stazioni di Lindau, Kempten, Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen- Istituzione di treni speciali attraverso lo Stato Libero di Baviera, per es. da Monaco, senza dove cambiare, fino alla nuova fermata (anch'essa cofinanziata dallo Stato Libero di Baviera) presso la stazione di valle della ferrovia alpina Garmisch-Partenkirchener ("Classic-Ski-Express")- Speciali offerte tariffarie per chi viaggia nelle regioni alpine (per es. biglietto Werdenfels, biglietto Traun-Alz)			

10. L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati all'utenza hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none">- Riduzione del traffico individuale (istituzione di linee del "tempo libero", collegamento in bus con i rifugi)			

Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11. Sono state/vengono promosse le seguenti misure volte a migliorare lo	Sì	No
--	----	----

sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché alla valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?		
Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali	X 1)	
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri	X 2)	

Osservazioni

- 1) Il potenziamento delle reti ferroviarie è di competenza delle imprese costruttrici di infrastrutture ferroviarie. Lo Stato federale finanzia il potenziamento delle reti ferroviarie in conformità al Piano del fabbisogno di reti ferroviarie federali 2004, che comprende il potenziamento della linea di accesso del Brennero Monaco di Baviera-Kufstein, della linea di accesso nella NEAT (linea ferroviaria transalpina) Monaco di Baviera–Memmingen-Lindau e della tratta Monaco di Baviera-Mühldorf-Freilassing-Confine Germania-Austria; a causa della riduzione dei finanziamenti possono verificarsi ritardi nella realizzazione dei progetti.
- 2) Si tratta di un compito prevalentemente imprenditoriale; con il “Piano d’Azione Brennero 2009” i governi di Italia, Austria e Germania, insieme alle parti interessate, tra cui le imprese ferroviarie, hanno definito gli interventi e le responsabilità per la tratta del Brennero.
- 3) Il gruppo di lavoro IQ-C (Gruppo di lavoro Internazionale per il miglioramento della Qualità dei trasporti ferroviari sul Corridoio nord-sud), istituito dai Ministri dei trasporti di D, I, NL, CH, si occupa di rilevare i punti deboli esistenti sul corridoio ferroviario per il trasporto di merci tra Paesi Bassi e Italia via Germania-Svizzera e di eliminarli al fine di conseguire gli obiettivi politici di trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia in prospettiva del previsto aumento del traffico merci sull’asse nord-sud. Uno dei punti principali dei lavori è rappresentato dall’implementazione sul corridoio del sistema ERTMS.

Provvedimenti atti a trasferire su rotaia soprattutto il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente il sistema di tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto	X	
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporti merci combinati	X	
Ulteriore sviluppo tecnico della ferrovia per aumentare le capacità produttive e contemporaneamente ridurre le emissioni acustiche	X 3)	
Maggiore utilizzo della ferrovia e creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale	X	

Nota 3 vedi nota 2) e 3) sopra

12. Vengono supportati gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì	X	No	

Se sì, come?

Il tratto del Danubio tra Straubing e Vilshofen deve essere potenziato. Il Governo federale sostiene inoltre gli sforzi intrapresi per sfruttare maggiormente le potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota del trasporto di merci di transito su strada. Una riduzione del trasporto di merci di transito su strada può essere realizzata, oltre che sfruttando le opportunità della navigazione fluviale, mediante il trasporto marittimo a breve raggio. Il concetto “From Road to Sea/Waterway” viene perseguito in Germania come uno dei punti più importanti nel campo dei trasporti.

Un obiettivo dichiarato del Governo federale è quello di aumentare entro il 2015 la quota di mercato del traffico ferroviario e fluviale rispetto al mercato totale dei trasporti al 24% (ferrovia) e al 14% (navigazione fluviale).

Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13. Nel periodo in oggetto, sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

14. Come sono stati attuati nel vostro Paese i presupposti previsti all'art.11 comma 2?	
Progetti per il traffico interalpino	
Nuova B 2 Eschenlohe – Garmisch-Patenkirchen (le varie tratte si trovano a diversi stadi di progettazione)	
B 19 Immenstadt – Kempten (lotti I e II (completamento dell'ultimo lotto nell'autunno del 2009)	
stabiliti per legge.	
Nell'ambito delle necessarie autorizzazioni edilizie sono state elaborate o sono ancora in fase di elaborazione le condizioni indicate dall'art.11 comma 2 sulla base delle prescrizioni legislative nazionali (tra cui la UVP-G), al fine di garantirne l'attuazione al momento dell'esecuzione dei lavori di costruzione.	

Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Promozione (indiretta) dell'impiego di aeromobili a minore impatto acustico; nessun nuovo aerodromo nella zona alpina			

16. È permesso il lancio da aeromobili al di fuori degli aerodromi?

Sì	X	No	
Se sì, a quali condizioni?			
L'approvazione del lancio viene rilasciata in conformità a § 25 della Legge sul traffico aereo dall'associazione tedesca del paracadutismo, qualora le autorità locali competenti per la protezione della natura abbiano dato il benestare. Tali permessi vengono concessi in modo restrittivo e solamente come eccezioni (soltanto circa l'1,5% di tutti i permessi rilasciati in Germania).			

17. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
I regolamenti delle singole aree protette prevedono una limitazione. I punti d'atterraggio di tale traffico aereo necessitano del permesso che viene concesso con la partecipazione delle autorità preposte alla protezione della natura.			

18. È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare l'impatto sull'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, come? Riportate degli esempi			
Trasferimento agli aeroporti di Monaco di Baviera e di Salisburgo con una linea speciale in conformità a § 43 della Legge sul trasporto terrestre di persone (PBEFG) e linee di bus private dall'aeroporto in Algovia alla stazione centrale.			

19. Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?			
Sì		No	X

Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici

20. Sono stati/vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dall'apertura di nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Una tale valutazione è prevista da norme giuridiche?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, citate le norme giuridiche.			
Procedura di assetto territoriale			
Norme giuridiche derivabili dal Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP)			

21. La creazione di nuovi impianti turistici, all'occorrenza, è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione al fine di conseguire gli obiettivi del presente Protocollo o di altri Protocolli?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

22. Quando si creano impianti turistici, viene data la precedenza ai trasporti pubblici?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

23. Vengono supportate la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici, nonché tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, come? Riportate anche degli esempi.			
Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone (ÖPNV), Oberstdorf/città alpina Sonthofen, con divieto di circolazione automobilistica			
Piano per la riduzione del traffico a Berchtesgaden			
Piano per la riduzione del traffico nel circondario meridionale dell'Alta Algovia			
Istituzioni di linee di bus e taxi collettivi, ad es. linea circolare di Wendelstein, programma di trasporto pubblico in bus nell'Algovia Occidentale, radiotaxi collettivi, collegamento delle stazioni ferroviarie a destinazioni di gite turistiche tramite bus navetta			
Potenziamento di diverse linee di bus locali (per es. Lindau, Ruhpolding, Inzell)			
Realizzazione di zone pedonali (in parte già esistenti da lungo tempo)			

Istituzione di particolari treni attraverso lo Stato Libero di Baviera, per es. da Monaco, senza dover cambiare, fino alla nuova fermata (anch'essa cofinanziata dallo Stato Libero di Baviera) presso la stazione di valle della ferrovia alpina Garmisch-Partenkirchener ("Classic-Ski-Express")
 Speciali offerte tariffarie per chi viaggia nelle regioni alpine (per es. biglietto Werdenfels, biglietto Traun-Alz)
 Progetto EU Alps Mobility II

Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

25. È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Nell'ambito della "Pianificazione federale delle vie di circolazione" vengono considerati in maniera metodica e molto dettagliata gli effetti esterni, intesi come diminuzione dei costi dovuti agli incidenti e riduzione dell'impatto ambientale causato da rumore ed emissioni su strade, rotaie e idrovie.

26. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?

No	
No, sono in fase di preparazione (stadio preliminare)	
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	
Sì, vengono già applicati	X
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Riportate i dettagli.	

Introduzione di un pedaggio, dipendente dalla lunghezza della tratta percorsa, per l'uso di autostrade federali con automezzi pesanti ("Pedaggio automezzi pesanti" a partire da 12 t di peso consentito) con tariffe differenziate (a seconda della classe di emissione e del numero di assi), in vigore a partire dal 01.01.2005; completo utilizzo della nuova possibilità di differenziazione al

100% in base a classi EURO come da direttiva rivista sull'“Eurovignette”, a partire dal 01.01.2009

Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto

27. Vengono registrati e periodicamente aggiornati, in un apposito documento di riferimento e seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione, lo sfruttamento o il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, dove si può prendere visione di questo documento di riferimento?

28. Qualora si rediga un documento di riferimento, viene verificato in base allo stesso in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?

Non pertinente (vedi domanda 27)

Art. 16 Protocollo Trasporti – Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori

29. Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento di un sistema di trasporti sostenibile?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?

Direttiva quadro europea 96/62/CE sulla qualità dell'aria. Recepimento nel diritto nazionale mediante il 22° Decreto relativo alla Legge federale sulla protezione dalle immissioni.

Art. 17 Protocollo Trasporti – Coordinamento e informazione

30. Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti, ha luogo una consultazione

con altre Parti contraenti al fine di coinvolgerle soprattutto in una politica di assetto territoriale transfrontaliera armonizzata?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Si sono già verificate tali armonizzazioni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate degli esempi.

Conferenza internazionale del Lago di Costanza, Commissione trasporti
Gruppo di lavoro Infrastrutture Linea di accesso nord alla Galleria di Base del Brennero
Piattaforma per il Corridoio del Brennero
IQ-C (Gruppo di lavoro Internazionale per il miglioramento della Qualità dei trasporti ferroviari sul Corridoio nord-sud),
ARGE ALP, Commissione trasporti
Commissione direttiva per il trattamento di questioni riguardanti la linea di accesso alla NEAT (linea ferroviaria transalpina)

31. Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione di questo Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al suddetto Protocollo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate degli esempi.

Gruppo di lavoro Trasporti della Convenzione delle Alpi in collegamento con ARGE ALP
Piattaforma per il Corridoio del Brennero: sottoscrizione di un "Memorandum of Understanding" (MoU) relativo al Piano d'Azione Brennero in data 18.05.2009
Progetto IQ-C: vari MoU, lettera di intenti (LoI) e dichiarazione sul transito doganale CH, riconoscimento transnazionale ("cross-acceptance") del materiale rotabile/certificati per macchinisti, introduzione del sistema ERTMS, ecc.

Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure integrative a livello nazionale

32. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?

Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
<p>Grazie alle misure adottate (strutturazione delle tariffe, ampliamento dell'offerta) è stato possibile aumentare sensibilmente la qualità e l'attrattiva del trasporto pubblico di persone. Le offerte realizzate sono già state molto ben accolte dall'opinione pubblica.</p> <p>In alcuni tratti delle autostrade federali che rientrano nelle aree di applicazione della Convenzione delle Alpi sono stati realizzati con successo degli impianti per la gestione del traffico, al fine di aumentare la sicurezza e la scorrevolezza (prevenzione dei congestionamenti del traffico). Per raggiungere l'obiettivo di un impiego ecosostenibile del sale anitgelo (articolo 16, Protocollo Difesa del suolo) si è ricorso all'utilizzo di sale umido e di dispositivi di dosaggio adeguati alle tipologie di strade.</p> <p>Il pedaggio per gli automezzi pesanti offre un evidente contributo ambientale: mediante un'ulteriore ottimizzazione dei flussi di trasporto, le relative potenzialità vengono sfruttate ancora più efficacemente. Detto pedaggio mostra i suoi effetti positivi soprattutto nel rinnovamento del parco di autoveicoli: la quota di veicoli poco inquinanti Euro 5 è passata da una percentuale inferiore all'1% nel 2005 a circa il 49% a fine maggio 2009.</p>

<p>Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:</p> <p>In relazione all'articolo 3: traffico e mobilità sostenibili</p> <p>Il 30.11.2001 i ministri dei trasporti di Germania, Austria, Francia, Italia e Svizzera hanno</p>
--

sottoscritto, in presenza di rappresentanti della Commissione Europea e su iniziativa della Svizzera, la “Dichiarazione di Zurigo sul miglioramento della sicurezza nei trasporti su strada, soprattutto nelle gallerie nel territorio alpino”. In seguito alla sottoscrizione i ministri hanno verificato, nel corso di tre incontri successivi, i progressi raggiunti e hanno adeguato di conseguenza i punti più importanti.

Gli organi del Processo di Zurigo si sono occupati delle seguenti tematiche (mini-incontro di Lione nel 2006):

- gestione e regolamentazione del traffico su strada nella regione alpina,
- gestione degli eventi nell’area alpina,
- mobilità nella regione alpina,
- sicurezza dei trasporti nelle Alpi.

Obiettivi della gestione e della regolamentazione del traffico su strada nella regione alpina sono: l’ulteriore miglioramento della sicurezza dei trasporti transalpini, la garanzia di maggiore sostenibilità nel settore del trasporto merci, la messa a disposizione della necessaria infrastruttura e l’incentivazione di modalità di trasporto alternative, in particolare quello su rotaie. Sulla base di quanto sopra, è stato effettuato lo studio “Best Research sui sistemi di gestione del traffico per il trasporto merci transalpino su strada”, con il supporto finanziario di tutti i membri del “Gruppo di Zurigo” e della Commissione Europea. Lo studio descrive il processo di individuazione, analisi e valutazione di vari progetti, al fine di trovare le soluzioni migliori per i sistemi di gestione del traffico per il trasporto merci attraverso le Alpi.

Sulla base dei risultati di questo studio è stato elaborato un documento della presidenza che è servito ai ministri dei trasporti come base decisionale. Il suddetto documento si è concentrato soprattutto sul previsto aumento del traffico merci durante tre periodi (dal presente al 2015, dal 2016 ai primi anni ’20, dal 2020 al 2030). E’ inoltre stata dedicata una grande attenzione anche alla particolare situazione ambientale nella regione alpina nonché agli obiettivi ecologici internazionali (Kyoto, direttiva NEC).

I ministri dei trasporti o i loro rappresentanti hanno concordato, nel corso della riunione tenutasi il 07.05.2009, di procedere all’introduzione graduale di possibili misure (unitarie per tutte l’arco alpino) con l’obiettivo di regolamentare il traffico merci transalpino, a seconda della disponibilità di nuove infrastrutture su rotaie (soprattutto le gallerie ferroviarie del Gottardo, LTF e BBT) nonché di servizi ferroviari competitivi:

- • fase I (periodo 1):

incentivazione all’introduzione di classi EURO meno inquinanti, in particolare la classe

EURO 6, non appena queste si rendono disponibili sul mercato. In questo contesto vengono prese in considerazione anche misure quali la modulazione del pedaggio autostradale o speciali incentivi in relazione alle classi EURO per una possibile attuazione nella regione alpina.

➤ • fase II (periodo 2):

verificare l'eventuale attuazione del sistema "Toll+", in base ai concreti risultati della revisione della "Direttiva Eurovignette", al fine di contrastare l'aumento degli effetti negativi dovuti a rumore, emissioni di CO2 e problemi di capacità.

➤ • fase III (periodo 3):

conseguire una significativa deviazione del traffico in correlazione con le nuove potenzialità su rotaia. In questo contesto viene presa in considerazione anche l'attuazione di sistemi limitativi (ATB, EHS) e di altre misure di incentivazione per supportare questa politica.

In vista dell'elaborazione di un sistema di gestione degli eventi nel territorio alpino è stato istituito un gruppo di lavoro sotto la presidenza della Svizzera, il quale si è occupato dell'elaborazione di un piano d'azione transnazionale per l'eventualità di un grave incidente in uno dei Paesi alpini. A questo proposito sono state trattate in primo luogo tre tematiche fondamentali:

- definizione univoca del termine "evento" e definizione dei principali assi di transito,
- sviluppo di un sistema di rapporti unitario, per garantire la comunicazione nonché un rapido e preciso flusso di informazioni tra i Paesi.
- oltre a quanto sopra, il gruppo di lavoro ha dato il via alla realizzazione di uno speciale sito internet per completare il suddetto sistema di rapporti, con l'obiettivo di offrire, con limitato impiego di denaro e di tempo, delle informazioni più efficienti, meno costose e più rapide, nonché di fornire a tutta l'utenza stradale della regione alpina le notizie più aggiornate.

I ministri dei trasporti o i loro rappresentanti hanno concordato, nel corso della loro riunione tenutasi in data 07.05.2009, quanto segue:

- • di perfezionare e di sviluppare ulteriormente le misure elaborate per verificarne la loro realizzabilità e il loro concreto impiego sugli assi alpini;
- • di portare a compimento il progetto per la redazione di rapporti relativi a eventi e situazioni;
- • di verificare maggiormente nei dettagli il programma, la struttura e il contenuto del sito

internet, comprese le necessità finanziarie ed organizzative (webmaster).

E' stato concordato che si dovrà ulteriormente lavorare, nell'ambito degli organi appositamente costituiti, alla mobilità nella regione alpina e alla sicurezza del traffico nelle Alpi.

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.98)

Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali della cooperazione internazionale

1. Viene promosso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo e in cooperazione con altre Parti contraenti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

(Con i programmi "generali" di promozione)

2. Vengono preservate le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico? Vengono ottimizzate le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

3. In campo energetico, si collabora con altre Parti contraenti allo sviluppo di metodi che permettano di prendere meglio in considerazione la verità dei costi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

4. Viene incoraggiata una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni di problemi comuni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.

Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Supporto finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	<input checked="" type="checkbox"/>

Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

6. L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti, in particolare con quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione nonché con gli accordi di diritto internazionale in vigore?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

7. Al fine di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio di energia e l'uso razionale di quest'ultima in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Sì		No	<input checked="" type="checkbox"/>
Se sì, quali?			

8. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni nocive degli impianti termici	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per	<input checked="" type="checkbox"/>	

l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia		
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	X	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	X	
Promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	X	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento all'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili	X	

Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9. Viene promosso e privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio?			
Sì	X	No	

10. Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. compensi per energia immessa in rete, programmi di promozione, incentivazione della ricerca, ecc.) vengono utilizzati per l'incentivazione del potenziamento di energie rinnovabili?
<p>Legge sulle energie rinnovabili con elevato compenso per l'immissione nella rete pubblica</p> <p>Programma di promozione dell'energia idrica fino a 1000 kW nello Stato libero di Baviera</p> <p>Incentivazione di progetti dimostrativi per l'utilizzo di biomassa come fonte di energia rinnovabile</p> <p>Incentivazione di impianti a biomassa per agricoltori nell'ambito del Programma di promozione degli investimenti delle singole aziende (EIF)</p> <p>Incentivazione della ricerca</p>

11. Le strategie comprendono in particolare quanto indicato di seguito?	Sì	No
Supporto dell'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa	X	

Incoraggiamento all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	X	
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione sostenibile delle foreste montane per la produzione di energia	X	

12. Se viene incentivato l'utilizzo di impianti decentrati di produzione energetica, illustrate come.			
Incentivazione all'impiego di sistemi di riscaldamento a legna e impianti agricoli a biogas			
13. A partire dall'entrata in vigore del Protocollo Energia, è aumentata, rimasta invariata o diminuita (nelle diverse tipologie) la percentuale delle energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e riscaldamento nonché per la produzione di carburante? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).	Aumentata	Rimasta invariata	Diminuita
Sole	X		
Biomassa	X		
Acqua	X		
Vento		X	
Energia geotermica	X		

Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica

14. Vengono assicurate, sia per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, sia (per quanto possibile) per quelli già esistenti, la funzione ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della possibilità di attraversamento delle acque da parte della fauna?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Nuovi impianti: verifica degli effetti ecologici e formulazione di relative norme per la procedura di autorizzazione prevista dalla Legge sulle acque			
Impianti già esistenti:			
Alla scadenza del permesso, nuova procedura di autorizzazione come sopra			
In caso di diritti esistenti: accordi volontari, ricerca di soluzioni di compensazione, in singoli casi			

riscatto dei diritti

Certificati di autorizzazione vincolati al rispetto di determinate condizioni

Strumenti: studi sulle acque residue per individuare le portate minime sufficienti di erogazione nelle tratte delle tubazioni di emissione, linee guida per le acque residue, costruzione di mezzi ausiliari per la migrazione della fauna, limitazioni agli afflussi irregolari d'acqua.

15. Viene salvaguardato il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile e nelle aree naturali protette con le relative zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle incontaminate dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali misure vengono adottate a questo scopo?

Condizioni previste dai rispettivi regolamenti delle aree protette.

16. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi - mantenendo la funzionalità degli ecosistemi idrici e altri sistemi interessati - preferendoli ad una nuova costruzione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Programma di incentivazione di impianti idroelettrici fino a 1000 kW dello Stato libero di Baviera soprattutto per la rimessa in funzione, il mantenimento e l'ampliamento degli impianti già esistenti. Incentivazione di nuovi impianti solo in casi eccezionali.

Verifica dei fattori ecologici in caso di riattivazione di impianti, in genere in base alla procedura prevista dalla Legge sulle acque.

17. È stato esaminato in che modo possono essere imputati agli utenti finali di risorse alpine prezzi conformi al mercato, nonché come e in quale misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per le prestazioni rese nell'interesse della comunità?

Sì		No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--	----	-------------------------------------

Se sì, qual è il risultato della verifica?

--

Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili

18. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, esistono norme giuridiche che regolano tutto questo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

19. Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, sono state limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
	Decreto relativo ai grandi impianti di combustione e agli impianti con turbina a gas (13. BImSchV), TA Luft (2002)		

Che effetto hanno avuto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate con una crocetta la risposta adeguata).	Aumentato	Rimasto invariato	Diminuito
			<input checked="" type="checkbox"/>

20. È stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, qual è il risultato della verifica?

Si installano sempre più impianti per l'incenerimento di biomassa, in parte anche impianti eolici o piccoli impianti idroelettrici.

--

21. Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione di energia elettrica e termica?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			
Compenso per l'immissione dell'energia nella rete pubblica secondo la Legge sulla cogenerazione di energia elettrica e termica			
Centrale termica di Kempten, centrali termoelettriche a blocchi di Immenstadt e Sonthofen			

22. Si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni nelle zone di confine con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Se sì, riportate i dettagli.			
L'armonizzazione viene effettuata in ogni caso a seguito delle nuove normative UE.			

Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23. Ha luogo un ampio scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul territorio alpino, allo scopo di garantire la tutela costante della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetale, delle loro biocenosi e dei loro habitat con le relative interazioni?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, riportate i dettagli.			
La Germania ha stipulato accordi bilaterali per lo scambio di informazioni in campo nucleare con l'Austria e con la Svizzera. Nell'ambito di tali accordi si svolgono ogni anno riunioni delle Commissioni bilaterali, alle quali vengono invitati anche rappresentanti bavaresi. Durante queste riunioni ha luogo un ampio scambio di informazioni. Sussistono, ad esempio, dei progetti comuni di allarme, che vengono aggiornati. Inoltre, tutte le informazioni rilevanti sono disponibili su internet.			

24. I sistemi di monitoraggio della radioattività sono stati armonizzati e collegati in rete con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì		No	X
Se sì, riportate i dettagli.			

Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia

25. Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono attuati tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Legge sulla valutazione d'impatto ambientale (UVPG)			
Procedura di assetto territoriale			

26. Viene garantito che, ove possibile, vengano utilizzate le strutture e i percorsi delle condutture già esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Legge sulla valutazione d'impatto ambientale (UVPG)			
Procedura di assetto territoriale			

27. Per quanto concerne le linee di trasporto dell'energia, si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le relative zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, quelle incontaminate dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna?			
Sì	X	No	

Se sì, come?

In conformità all'art. 6 c della Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG) è obbligatorio denunciare la messa in posa di fili elettrici esterni di 110 kV e più; in alcuni casi deve essere svolta una procedura di assetto territoriale.

Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

28. Nei progetti preliminari, quali sono le condizioni in base alle quali deve essere eseguita la rinaturalizzazione dei luoghi e il ripristino dei corpi idrici a seguito della realizzazione delle opere energetiche pubbliche e private che hanno ripercussioni sull'ambiente e sugli ecosistemi del territorio alpino? (Citate i dettagli e le norme giuridiche).

Nell'ambito della procedura di autorizzazione (generalmente si tratta della procedura di pianificazione del progetto sulla base delle normative sulle acque) vengono stabilite le condizioni che regolano le misure di compensazione e i provvedimenti sostitutivi. I piani integrativi di tutela del paesaggio e gli obblighi facenti parte integrante dell'autorizzazione prevista dalla legge garantiscono la rinaturalizzazione e il ripristino dell'ambiente e dell'ecosistema che sono stati danneggiati durante la fase di costruzione degli impianti energetici. La base giuridica è costituita dalla Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG), dalla Legge bavarese sulle acque (BayWG), dalle disposizioni contenute nelle altre normative specifiche, per es. quelle sulla tutela della natura e dal decreto su progetti e relativi supplementi nella procedura regolata dalla legge sulle acque (WPBV).

Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione d'impatto ambientale

29. Per la progettazione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia nonché per modifiche sostanziali di tali impianti vengono eseguite valutazioni d'impatto ambientale?

Sì

No

Se sì, dove sono regolamentate tali valutazioni e qual è il loro contenuto?

Direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (UVP)

Legge sulla valutazione d'impatto ambientale (UVPG) in collegamento con le normative specifiche in merito

Direttiva UE sulla valutazione d'impatto ambientale per determinati progetti pubblici e privati (cosiddetta Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale nelle versioni

modificate 97/11/CE e 2003/35/CE)

Convenzione ECE ONU del 25 febbraio 1991 sulla valutazione d'impatto ambientale in ambito transfrontaliero (cosiddetta Convenzione Espoo) con prima e [ratifica in preparazione] seconda modifica)

Contenuto delle normative:

Prima della decisione delle autorità amministrative in merito all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di uno dei summenzionati impianti elettrici o alla loro modifica con probabili notevoli ripercussioni svantaggiose per l'ambiente è necessario eseguire una valutazione d'impatto ambientale, che contempri tra l'altro la partecipazione delle autorità e dell'opinione pubblica interessate, nel paese e all'estero.

30. Le norme nazionali vigenti contengono disposizioni in base alle quali si devono applicare le migliori tecniche disponibili per eliminare o attenuare il disagio ambientale?

Sì	In parte nelle leggi specifiche in merito X (§§ 5 comma 1 n. 2 e 22 comma 1 n. 2 della Legge federale sulla protezione dalle immissioni - BImSchG)	No	
----	--	----	--

31. Tra le possibile alternative per evitare il disagio ambientale è previsto anche lo smantellamento di strutture messe fuori servizio e dannose per l'ambiente?

Sì	In parte nelle leggi specifiche in merito X	No	
----	--	----	--

Se sì, a quali condizioni e dove è regolamentato tutto ciò?

Per gli impianti nucleari: nella Legge sull'impiego dell'energia nucleare

In base al § 5 comma 3 della Legge federale sulla protezione dalle immissioni (BimSchG), dopo

la chiusura dell'impianto può essere necessaria la demolizione totale o parziale dello stesso, qualora sussista la possibilità che si verifichino effetti negativi sull'ambiente, altri pericoli, notevoli svantaggi o disturbi per la comunità o le zone limitrofe.

32. In caso di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di consistente potenziamento di quelle esistenti, viene effettuata una valutazione d'impatto ambientale sul territorio alpino nonché una valutazione degli effetti territoriali e socioeconomici, compresa anche (in caso di possibili effetti transfrontalieri) una consultazione a livello internazionale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

33. Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri vengono effettuate consultazioni preventive in relazione ai loro impatti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

34. In caso di progetti con possibili effetti transfrontalieri viene offerta alle Parti contraenti interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, nell'ambito della procedura per la concessione dell'autorizzazione, viene tenuto adeguatamente conto di queste osservazioni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

35. Lo svolgimento di consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché di tenerne conto sono regolamentati da norme giuridiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, dove? Citate le norme.

Vedi domanda 29;
In particolare §§ 8 – 9 della Legge sulla valutazione d'impatto ambientale (UVPG), articolo 7 della rispettiva Direttiva UVP in merito, articoli da 2 a 5 della Convenzione Espoo

36. In caso di progetti energetici che potrebbero avere un significativo impatto transfrontaliero e che un'altra Parte contraenti ha previsto e/o eseguito, il vostro Paese è stato consultato prima della realizzazione del progetto?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Non sempre	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------------	--------------------------	----	--------------------------

Se avete risposto “no” o “non sempre”, citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.

Non rilevante per il periodo in oggetto.

Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative

37. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia

38. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, quali?

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Allegato

Tabella riassuntiva delle disposizioni legislative rilevanti dell'UE, dello Stato federale tedesco e dello Stato libero di Baviera

Leggi federali

Denominazione	Abbreviazione
Legge sulla tassa per lo smaltimento delle acque reflue	AbwAG
Decreto sulle acque reflue	AbwV
Codice edilizio	BauGB
Decreto sulla biomassa	BiomasseVO
Decreto per la difesa del suolo	BodenSch-VO
Legge federale per la difesa del suolo	BBodSchG
Legge federale sulle strade di grande comunicazione	FStrG
Legge federale sulla protezione dalle immissioni	BImSchG
Legge federale sulla caccia	BJagdG
Legge federale sulla protezione della natura	BNatSchG
Legge federale sul potenziamento delle reti ferroviarie	BSchwAG
Legge federale sulle foreste	BWaldG
Legge sui fertilizzanti	DüngemittelG
Decreto sull'automonitoraggio delle rete idriche	EÜV
Decreto sul risparmio energetico	EnEV
Legge in materia di risparmio energetico degli apparecchi e dei veicoli	EnVKG
Legge sull'erogazione di elettricità e gas	EnWG
Legge sulla priorità delle energie rinnovabili	EEG
Direttiva Flora-Fauna-Habitat (92/43/CEE)	FFH-Rl
Decreto sulle sostanze pericolose	GefstoffV
Legge per il finanziamento dei trasporti municipali	GVFG
Legge sull'ingegneria genetica	GenTG
Legge sulla riscossione di pedaggi, dipendenti dalla lunghezza della tratta percorsa, per l'uso di autostrade federali con automezzi pesanti	ABMG

Legge sulla valutazione d'impatto ambientale	UVPG
--	------

Denominazione	Abbreviazione
Decreto relativo ai grandi impianti di combustione	13. BImSchV
Decreto sulle acque sotterranee	GrundwV
Decreto sui fanghi di depurazione	KlärschlammVO
Legge sulla cogenerazione di energia elettrica e termica	KWKG
Legge federale per l'economia a ciclo chiuso e per i rifiuti	KrW-/AbfG
Luftverkehrsgesetz	LuftVG
Personenbeförderungsgesetz	PBEFG
Legge federale sull'assetto territoriale	ROG
Procedura di assetto territoriale	ROV
Decreto sulle funivie	SeilbV
Decreto sugli impianti che trattano sostanze contaminanti l'acqua	VAwS
Decreto relativo ai piccoli impianti di combustione	1. BImSchV
Decreto sulla fissazione del pedaggio per automezzi pesanti	MautHV
Direttiva sulla protezione degli uccelli (79/409/CEE)	
Legge sulla gestione delle risorse idriche	WHG
Direttiva quadro in materia di acque	WRRL

Leggi bavaresi

Denominazione	Abbreviazione
Piano bavarese per la gestione dei rifiuti	AbfPV
Legge bavarese sulle ferrovie e sulle funivie	Bay ESG
Decreto edilizio bavarese	BayBO
Legge bavarese sulla gestione dei rifiuti	BayAbfG
Legge bavarese sulla tassa per lo smaltimento delle acque reflue	BayAbwAG
Legge bavarese per la difesa del suolo	BayBodSchG
Legge bavarese sulla protezione dei beni culturali:	DSchG
Legge bavarese relativa all'educazione e all'insegnamento	BayEUG
Legge bavarese sulla protezione dalle immissioni	BayImSchG
Legge bavarese sulla caccia	BayJagdG
Programma bavarese di protezione del paesaggio rurale	KULAP
Programma bavarese di sviluppo territoriale	LEP
Legge bavarese sulla pianificazione territoriale	BayLPIG
Legge bavarese sulla protezione della natura	BayNatSchG
Legge bavarese sulle strade e sui sentieri	BayStrWG
Legge bavarese sul procedimento amministrativo	BayVwVfG
Legge bavarese sulle foreste	BayWaldG
Legge bavarese sulle acque	BayWG
Legge sul servizio di trasporto pubblico locale in Baviera	BayÖPNVG
Decreto relativo al Parco alpino e nazionale di Berchtesgaden (ANPV)	ANPV